SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20:

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1987.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «8,50% - 1975/1990» sorteggiate il 12 marzo 1987.
Obbligazioni «10% - 1978/1990 - 4ª emissione» sorteggiate il 12 marzo 1987.
Obbligazioni «Tasso variabile - 1982/1987 - 8ª emissione» sorteggiate il 12 marzo 1987.
Obbligazioni «Tasso variabile - 1986/1991 - 25ª emissione» sorteggiate il 12 marzo 1987.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Obbligazioni «AI/80 - 13%» sorteggiate l'11 febbraio 1987.
Obbligazioni «AN/81 - 15%» sorteggiate l'11 febbraio 1987.
Obbligazioni «AV/83 - 17,50%» sorteggiate l'11 febbraio 1987.
Obbligazioni «AZ/83 - T.V.» sorteggiate l'11 febbraio 1987.
Rimborso di obbligazioni «V/77 - 12%».

De Marchi, società per azioni, in Rozzano (Milano): Obbligazioni sorteggiate il 19 febbraio 1987.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1987.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni «Città di Roma 6% - 1969» sorteggiate il 20 marzo 1987.

Octir industriale, società per azioni, in Biella: Obbligazioni sorteggiate il 16 marzo 1987.

Errevi, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni.

Società finanziaria Pozzi-Ginori, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «8,50% - 1981/1989» sorteggiate il 16 marzo 1987.

Sucan, società per azioni, in Castelvetro Piacentino: Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. **1067**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 87 a 102, relativi alle disposizioni generali concernenti le scuole afferenti alla facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 111 a 126, relativi alle disposizioni generali concernenti le scuole afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Normativa generale comune
a tutte le scuole di specializzazione

Art. 111. — Nell'Università di Cagliari, facoltà di medicina e chirurgia, sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

malattie infettive (*);
medicina interna (*);
gastroenterologia ed endoscopia digestiva (*);
nefrologia (*);
geriatria;
endocrinologia e malattie del ricambio (*);
anestesia e rianimazione (*);
chirurgia pediatrica (*);
cardiologia (*);
chirurgia toracica;
chirurgia generale (*);
urologia (*);
scienza dell'alimentazione (*);
medicina fisica e riabilitazione;
ortopedia e traumatologia (*);
ginecologia ed ostetricia (*);
igiene e medicina preventiva (*);
oncologia;
psichiatria (*);
pediatria;
neurologia (*);
otorinolaringoiatria (*);
microbiologia e virologia;
radiologia (*);
allergologia e immunologia clinica (*);
dermatologia e venereologia (*);
medicina dello sport (*);
chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica (*);
farmacologia;
medicina del lavoro (*);
anatomia patologica (*);
ematologia (*);
oftalmologia;
angiologia medica;
odontostomatologia (*);
ortognatodonzia (*);
tossicologia (*).

Art. 112. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *«sub conditione»* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. L'eventuale differenza fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non e prevista l'esistenza di un albo professionale.

(*) Scuole riordinate in adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 113. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 114. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o un cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 115. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 119. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 116. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 117. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 118. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie del presidente di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 119. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 120. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera del consiglio delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 121. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 122. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore

della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 123. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 124. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 125. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza, è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 126 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso le Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 111 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Art. 3.

Dopo l'articolo 337, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ortognatodonzia; pertanto gli articoli 200, 201 e 202 relativi al vigente ordinamento della suddetta scuola, sono soppressi.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 338. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

Art. 339. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 340. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 341. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 342. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area odontoiatrica e stomatologica;
d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Art. 343. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Area medica:*
embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria-auxologia applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) *Area chirurgica:*
chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) *Area stomatologica:*
patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

d) *Area specialistica ortognatodontica:*
ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 344. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica:

embriologia ed anatomia dell'apparato stomatognatico	ore 20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I	» 35
farmacologia clinica	» 20
Monte ore elettivo ...	ore 100

Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica	ore 20
esercitazioni cliniche	» 5
Monte ore elettivo ...	ore 100

Area stomatologica:

patologia odontostomatologica	ore 50
odontoiatria conservativa	» 50
stomatologia preventiva	» 25
radiologia odontostomatologica	» 25
Monte ore elettivo ...	ore 100

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia I	ore 80
odontotecnica	» 35
esercitazioni di laboratorio	» 35
Monte ore elettivo ...	ore 100

2° Anno:

Area medica;

fisiologia dell'apparato stomatognatico II	ore 10
pediatria auxologica applicata	» 10
Monte ore elettivo ...	ore 150

Area stomatologica:

pedodonzia	ore 40
parodontologia	» 40
esercitazioni cliniche	» 20
Monte ore elettivo ...	ore 100

Area specialistica ortognatodontica:

semeiotica ortognatodontica	ore 60
ortognatodonzia II	» 80
cefalometria clinica I	» 60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia	» 40
esercitazioni di laboratorio	» 40
Monte ore elettivo ...	ore 150

3° Anno:

Area medica;

genetica applicata	ore 15
statistica applicata alla ricerca scientifica	» 15
medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia	» 10
Monte ore elettivo ...	ore 150

Area chirurgica:

chirurgia ortognatodontica	ore 20
esercitazioni cliniche	» 20
Monte ore elettivo ...	ore 100

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia III	ore 80
cefalometria clinica II	» 80
Monte ore elettivo ...	ore 150

Art. 245. — Durante i tre anni è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia, radiologia e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 4.

Gli articoli 403, 407, 408 e 409, relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia, sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 118

87G0253

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 1987.

Elenco dei consulenti tecnici in rappresentanza delle confederazioni nazionali dei settori economici direttamente interessati all'esecuzione dei trasporti di merci in conto terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le norme del titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, per l'esecuzione delle norme della legge n. 298/1974;

Viste le norme del decreto ministeriale 18 novembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui sono state istituite le tariffe e condizioni di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1987, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni per l'accertamento della osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, contenente l'elenco di consulenti tecnici designati dal comitato centrale per l'albo autotrasportatori in rappresentanza delle associazioni degli autotrasportatori presenti nel comitato stesso;

Ritenuta la necessità di disporre di un elenco di consulenti tecnici in rappresentanza delle confederazioni nazionali dei settori economici direttamente interessati all'esecuzione dei trasporti di merci in conto terzi;

Viste le designazioni effettuate dalle confederazioni nazionali dei settori economici interessati;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei consulenti tecnici di cui alle premesse è il seguente:

Aldini dott. Luciano;
Mazzitelli dott. Raffaele;
Chiodini dott. Giancarlo;
De Simone dott. Pietro;
Laganà dott. Marco;
Carciotto ing. Francesco;
Traversi dott. Giulio;
Cammarota dott. Giorgio;
Marchesi dott. Fausto;
Fibbi dott. Alessandro;
Saviozzi ing. Claudio;
Ottaviani Mauro;
Pelliccia dott. Luigi;
Surdi dott.ssa Lucilla;
Finatti ing. Paolo;
Gastaldi Giampiero;
Scifoni avv. Gaspare;
Lanza dott. Antonio;
Toraldo dott. Carlo;
Ticci ing. Luigi;
Marinoni Pietro;
Datturi Mario;
Agostini ing. Gianni;
Giordano dott. Claudio;
Piva Nevano dott.ssa Maria Linda.

Art. 2.

Con successivo decreto potranno essere nominati ulteriori consulenti tecnici.

Roma, addì 27 marzo 1987

Il Ministro: SIGNORILE

87A2924

DECRETO 30 marzo 1987.

Graduatoria per il 1987 delle imprese aspiranti ad ottenere autorizzazioni CEE per l'autotrasporto internazionale di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983, contenente la disciplina di rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 maggio 1983;

Sentita la commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, competente, ai sensi dell'art. 1/*a* del decreto ministeriale 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 7 giugno 1985, a formulare proposte in materia di rilascio di autorizzazioni internazionali;

Considerato che al 1° gennaio 1987 sono disponibili 299 autorizzazioni per autotrasporto merci nell'ambito dei Paesi dell'area CEE, derivanti da aumento del contingente o da mancato rinnovo per insufficienza di utilizzo, nonché una autorizzazione per autotrasporto merci nell'ambito dei Paesi dell'area C.E.M.T., derivante da revoca;

Ritenuto che le predette autorizzazioni — da ripartirsi in ragione del 50% fra le due graduatorie previste dalle lettere *A)* e *B)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1983 — sono assegnate alla graduatoria di cui alla lettera *A)* del sopracitato articolo nella misura di 150 per l'area CEE;

Ritenuto, altresì, che a seguito di istruttoria delle domande presentate dalle imprese interessate alla graduatoria di cui alla lettera *A)*, sono risultate ammissibili soltanto ventisei delle imprese stesse, in numero pertanto inferiore a quello delle autorizzazioni disponibili;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1985 con il quale è stata approvata l'analoga graduatoria 1985, ed è stato integrato, nel contempo, l'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1983 con l'aggiunta del seguente quinto comma:

«Nel caso in cui il numero delle autorizzazioni multilaterali disponibili per una delle due graduatorie sia superiore a quello dei partecipanti alla medesima, le autorizzazioni eccedenti vanno assegnate all'altra graduatoria fino a concorrenza delle ditte classificate in quest'ultima. Le autorizzazioni che eccedessero in entrambe le graduatorie, saranno ripartite fra le prime classificate secondo la percentuale ed i criteri di cui sopra»;

Fatta riserva di provvedere con successivo decreto per la graduatoria di cui alla lettera *B)* del citato art. 3;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito relativa all'anno 1987, di cui all'accluso elenco n. 1, per il rilascio delle autorizzazioni disponibili CEE per autotrasporto di merci alle imprese che non essendo titolari di autorizzazioni multilaterali aspirano a conseguirne.

Art. 2.

A tutte le imprese classificate nella graduatoria approvata dal precedente articolo è attribuita una autorizzazione CEE.

Art. 3.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al controllo dei requisiti, ai sensi del citato decreto ministeriale 18 maggio 1983.

Art. 4.

Le autorizzazioni CEE ancora disponibili dopo l'assegnazione a tutte le ditte classificate nella graduatoria di cui all'art. 1 nonché quelle che si rendessero successivamente disponibili, saranno assegnate con la graduatoria prevista al punto *B)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1983. Quelle che risultassero ancora disponibili saranno assegnate — ripartite in entrambe le graduatorie — secondo la disposizione del quinto comma dell'art. 3 citata in premessa.

Art. 5.

Le imprese che, pur avendo presentato domanda nei termini per partecipare alla graduatoria di cui alla lettera *A)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1983, non sono state incluse nella graduatoria approvata dal precedente art. 1, sono indicate nell'allegato elenco n. 2, raggruppate secondo i motivi che hanno determinato la mancata inclusione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1987

Il Ministro: SIGNORILE

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 1987 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 3, LETTERA *A)*, DEL DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 1983 CHE NON ESSENDO TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI ASPIRANO A CONSEGUIRNE.

N. d'ord.	Nominativo della ditta e sede	Punti
1	Falezza trasporti S.r.l. - Verona	20,60
2	Atra S.r.l. - Lainate (Milano)	15,60
3	Transnoli S.p.a. - Milano	15,50
4	Marco S.p.a. - Genova	15,50
5	Elitransport S.r.l. - Linate al Lambro (Milano)	15,00
6	Boasso Giovanni - Torino	11,00
7	Callipari Francesco - Alessandria	10,30
8	Ligato Svaldo - Sanremo (Imperia)	10,30
9	Di Virgilio Donato - Orsogna (Chieti)	10,00
10	Winkler autotrasporti S.r.l. - Gorizia	10,00
11	Salardi F.lli di Salardi Tiziano & C. - Reggio Emilia	9,30
12	D'Angelo Geraldo - Corsico (Milano)	9,20
13	Siciltir di Scotto Vincenzo Liquori & C. S.a.s. - Messina	8,70
14	Ferrari Valerio - Montichiari (Brescia)	8,60
15	Macellari Rossano - S. Maria degli Angeli (Perugia)	8,60
16	Costantino Angelo Michele - Nichelino (Torino)	8,30
17	Co.F.A.M. soc. coop. a r.l. - Manzano (Udine)	8,20
18	D.E.M.M. trasporti di Molari Gabriele & C. S.n.c. - Cesena (Forlì)	8,20
19	Tonoli Andrea autotrasporti S.n.c. - Verzuolo (Cuneo)	8,00
20	Lugari Angelo - Toano (Reggio Emilia)	7,30
21	Colombo Maurizio trasporti - Monasterolo del Castello (Bergamo)	6,90
22	Pizzo Augusto - Cisano sul Neva (Savona)	6,60
23	Inter-Vallee soc. coop. a r.l. - Issogne (Aosta)	6,20
24	Nissena Carni S.n.c. di Citati Giuseppe & C. - Enna	6,00
25	Pe.Tra di Pellegrinelli & C. S.n.c. - Nembro (Bergamo)	6,00
26	Micheli Alessandro & Figli S.n.c. - Berzo S. Fermo (Bergamo)	3,40

ELENCO N. 2

IMPRESE RICHIEDENTI, ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1, PER DIFETTO DEI REQUISITI AL 31 OTTOBRE 1986.

A) *Mancanti di assegnazioni fisse di autorizzazioni bilaterali per almeno due relazioni di traffico:*

Accarpio Corrado & C. S.n.c. - Ragusa;
Actom S.r.l. - Fidenza (Parma);
Adami Autotrasporti S.r.l. - Arbizzano di Negrar (Verona);
Adami Franco - Arbizzano di Negrar (Verona);
Adami Giorgio - Arbizzano di Negrar (Verona);
Alfalis S.p.a. - Trieste;
Alpetrans S.r.l. - Marostica (Vicenza);
Andreini Claudio - Taggia (Imperia);
Antonioli Adriano - Toscolano-Maderno (Brescia);
A.T.I. di Piolanti Maria & C. S.n.c. - Forlì;
Aufderklamm A. Josef - Terlano (Bolzano);
Auta container service - Trieste;
Automeccanica e trasporti di Basso & C. S.n.c. - Treviglio (Bergamo);
Baiocchi Sergio - Porcari (Lucca);
Balboni Abramo - Bologna;
Baldo trasporti S.p.a. - Calliano (Trento);
Barile Giovanni - Modugno (Bari);
Barletti Giuseppe - Firenze;
Bartolini Bruno - Faenza (Ravenna);
Basilavecchia Domenico - Sanremo (Imperia);
Bassani & Rech S.n.c. - Udine;
Bassotto Luciano - Poiano di Valpantena (Verona);
Bennato Ulisse & Figli S.n.c. - Camin (Padova);
Bergamin Rielzo - Carmignano di Brenta (Padova);
Bernardoni Sandro - Fabriano (Ancona);
Berta Giovanni Battista - Imperia;
Bertollo Gilberto - Crespano del Grappa (Treviso);
Bertoni Giampiero - Bordighera (Imperia);
B.F.C. autotrasporti S.p.a. - Tombolo (Padova);
Bianco Leonardo - Muzzana del Turgnano (Udine);
Bisogno Gennaro - Castel S. Giorgio (Salerno);
Bisogno Raffaele - Castel S. Giorgio (Salerno);
Bizzotto Renzo & C. S.n.c. - Tombolo (Padova);
Bocchi Liliana - Crema (Cremona);
Borella Giuseppe - Trenzano (Brescia);
Bosio Alberto - Erbusco (Brescia);
Bovati autotrasporti S.n.c. - Monza (Milano);
B.P. transport S.r.l. - Udine;
Bracchi & C. S.n.c. autotrasporti & spedizioni - Cassano d'Adda (Milano);
Bresciani Franco - Rodigo (Mantova);
Bridda Pierino - Chies d'Alpago (Belluno);
Brillante Romeo Giuseppe - Camporosso (Imperia);
Bri-Trans S.r.l. - Camporosso (Imperia);
Bulgarelli Paolo - Ravenna;
Burbello F.lli S.n.c. - Onara di Tombolo (Padova);
Burello Angelo - Feletto Umberto (Udine);
Busi Francesco - Botticino Sera (Brescia);
Cagnasso Erminio - Cigliano (Vercelli);
Caldart Sergio - Belluno;
Caltagirone Luigi - Prato (Firenze);
Campagnolo F.lli di Campagnolo Luigi e Campagnolo Carlo Alberto S.n.c. - Tezze sul Brenta (Vicenza);
Campana Enrico - Cingoli (Macerata);
Campilii Sabatino S.p.a. - Roma;
Canil F.lli S.r.l. - Loria (Treviso);
Cantamessa Giacomo - Ranzanico (Bergamo);
Cantoni autotrasporti & C. S.n.c. di Cantoni Gian Carlo - Crema (Cremona);
Cardini Carlo - Cernobbio (Como);
Carlini autotrasporti di Carlini Luciano & C. S.n.c. - Altopascio (Lucca);
Carraresi trasporti S.r.l. - Carrara (Massa Carrara);
Cassani Severino - Saccolongo (Padova);
Cavallo Pasqualino - S. Giuliano Milanese (Milano);
Cecconi S.r.l. trasporti e spedizioni nazionali ed internazionali - Arezzo;
C.E.I.T. S.r.l. - Avellino;
Celli Antonio - Rivalta (Torino);
Cotrain S.r.l. - Milano;
Cerri Giuliano - Viareggio (Lucca);
Cerri trasporti di Strobino Mauro - Santhià (Vercelli);
Cerrone Vincenzo - Arpino (Frosinone);
Chinotti Gabriele - Pescantina (Verona);
Chiriaco Stefano - Gallico Marina (Reggio Calabria);
Cinque F.lli S.n.c. di Cinque Raffaele, Nicola, Antonio e Pasquale - Cesena (Forlì);
Ciociara trasporti S.r.l. - Paliano (Frosinone);
Cistola Carlo - Roseto degli Abruzzi (Teramo);
COL-TRA di Collini Paolo & C. S.n.c. - Villa Rendena (Trento);
Compagnia autotrasporti luparense S.a.s. di Bertollo Armando & C. - S. Martino di Lupari (Padova);
Consalter Giordano - Seren del Grappa (Belluno);
Cooperativa goriziana autotrasportatori artigiani Soc. coop. a r.l. - Gorizia;
Coppa S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo);
Corsi Francesco - Colognola ai Colli (Verona);
Corsi Giacomo - Colognola ai Colli (Verona);
Cortili Claudio - Albisola Superiore (Savona);
Corzino Francesco - Verona;
Crociani Giuseppe - Cesena (Forlì);
Crocicchia Filippo - Capranica (Viterbo);
Cunja Riccardo Eredi S.d.f. - Trieste;
Curatola Pasquale - Reggio Calabria;
Da Canal Rudy - Sedico (Belluno);
D'Agaro Mario - Rigolato (Udine);
Dal Castel Eugenio - S. Giustina (Belluno);
D'Amora Francesco - Scafati (Salerno);
Deatrans di Deanesi Vittorio & C. S.a.s. - Pescara;
Degli Antoni autotrasporti S.n.c. - Bergamo;
Del Bello Giuseppe - Chiuduno (Bergamo);
Delfino Annunziata - Aosta;
Della Valle Francesco - Chieti Scalo;
Del Puppo Giusto - Vittorio Veneto (Treviso);
De Marco Edoardo - Malcesine (Verona);
Detra S.r.l. - Bolzano;
Di Baldi Walter - Mogliano (Macerata);
Di Corrado Giovanni - Bisceglie (Bari);
Di Liberato Libero Giuseppe - Chieti;
Dinalva S.n.c. di Ceriolo Dario & C. - Sanremo (Imperia);

Donazzan Valerio - Romano d'Ezzelino (Vicenza);
Eberle & C. S.r.l. - Appiano (Bolzano);
Ellegardi trasporti S.r.l. - Racines (Bolzano);
Eredi Karl Tanzer di Maria Rosa Tanzer - Lana (Bolzano);
Eredi Martinelli Valdimiro di Martinelli Giuseppe & C. S.n.c. - Pianico (Bergamo);
Erlacher Giovanni - Varna (Bolzano);
Eurocarry S.r.l. - Cinquefrondi (Reggio Calabria);
Eurofast S.r.l. - Sanremo (Imperia);
Eurosped S.r.l. - Chieti Scalo;
Eurotrama S.n.c. - Europa trasporti Marini di Marini Tiziano & C. Arco (Trento);
Eurotransport di Zambetti Mariella - Nembro (Bergamo);
Fagioli Giuseppe - Cesena (Forlì);
Falezza Alberto - Verona;
Falezza Luigi - Verona;
Fazzini Luciano S.n.c. di Fazzini Marco e Stefano - Fermignano (Pesaro);
Ferrante Andrea - Bisceglie (Bari);
Ferraresi Giordano - Ferrara;
Ferrari Antonio & C. S.r.l. - Trento;
Ferrari Enzo S.n.c. - Arco (Trento);
Ferrarini spedizioni & trasporti S.r.l. - Castiglione delle Stiviere (Mantova);
Ferraro Francesco - Carmignano di Brenta (Padova);
Fileccia Carmelo - Firenze;
Filippi Lino & C. trasporti internazionali S.n.c. - Lavis (Trento);
Filippin F.lli di Filippin G. & C. S.n.c. - Asolo (Treviso);
Filugelli Walter - Alzano Lombardo (Bergamo);
Florio autotrasporti di Florio Ciro & C. S.n.c. - Sacile (Pordenone);
Fontana Francesco - Angri (Salerno);
Fraccaroli Angelo - Verona;
Franchina Cono - Roccalumera (Messina);
Frei Albert Reinhold - Tesimo (Bolzano);
Frezza autotrasporti S.r.l. - Civita Castellana (Viterbo);
Fritzi Thomas - Bolzano;
Fumagalli trasporti S.p.a. - Opera (Milano);
Gabbiadini Pierantonio - Alzano Lombardo (Bergamo);
Galassini Trans S.r.l. - Riva del Garda (Trento);
Gallani Walter - Pandino (Cremona);
Gambirasio Giancarlo - Dongo (Como);
Garit di Goller A. & C. S.a.s. - Castelrotto (Bolzano);
Gemignani Toscano & Ulio S.n.c. - Vittorio Veneto (Treviso);
Generali Pio S.p.a. - Casinalbo di Formigine (Modena);
Gheza Graziano - Ciserano (Bergamo);
Ghis.Fer. S.n.c. - Bariano (Bergamo);
Ghisini Giampietro - Carpenedolo (Brescia);
Gianassi Franca - Roseto degli Abruzzi (Teramo);
Gianesini Erminio S.r.l. - Gorizia;
Giramonti autotrasporti di Zeni Pierina Antonel & C. S.n.c. - Bolzano;
Gironzi Dino & C. S.n.c. - Macerata;
Gottardi Pio & C. S.n.c. - Salorno (Bolzano);
Gottardi Rino & Silvano S.n.c. - Salorno (Bolzano);
Gramegna Francesco - Gravina in Puglia (Bari);
Granuzzo Fabio - Verona;
Graziottin F.lli S.n.c. - Montebelluna (Treviso);
Gregori Luigi - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);
Gregori Luigi & C. S.n.c. - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);
Grima commerciale S.r.l. - Trento;
Guadagnucci F.lli Pietro & Sergio S.n.c. - Marina di Massa (Massa Carrara);
Guerrini Giancarlo - S. Giovanni al Natisone (Udine);
Gulotta Tommaso - Ala (Trento);
Hellweger Albina in Thurner - Lana (Bolzano);
Ianni Carmelo - Avenza Carrara (Massa Carrara);
Imbove di Caccamo & C. S.n.c. - S. Croce Camerina (Ragusa);
Indian trasporti S.n.c. - Bolzano;
International Forwarders Gallippi S.r.l. - Roma;
Iurlo Nicolangelo - Brindisi;
Karlsson trasporti internazionali S.r.l. - Trento;
Kaufmann Johann - Nova Levante (Bolzano);
Lacanale Osvaldo - Pescara;
La Limpida S.r.l. - Napoli;
Lancini Mario - Cologne (Brescia);
Legni Luciano - Cesena (Forlì);
Leorsini Romeo - Acquasparta (Terni);
Leporatti Danilo - Pistoia;
Leporatti Danilo S.n.c. - Pistoia;
Licinium autotrasporti di Zordan Giovanni & C. S.n.c. - Sesto San Giovanni (Milano);
Littardi Giovanni Battista - S. Lorenzo al Mare (Imperia);
Longo Ermete - Tesero (Trento);
Lovecchio Saverio - Santeramo in Colle (Bari);
Lo Zito Vincenzo - Montirone (Brescia);
Lunelli Silvano - Trento;
Maggetti Due S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo);
Magnisi Michele - Bari;
Malleier Herbert - Foiana-Lana (Bolzano);
Mammuccari Vittorio - Terni;
Mandrelli Dante - Pennabilli (Pesaro);
Mannelli Stefano & C. S.a.s. - Marina di Massa (Massa Carrara);
Manzon Francesco - Bra (Cuneo);
Marchi Mario - Firenze;
Marcon Odino - San Martino di Lupari (Padova);
Mariani Demetrio S.n.c. - Grumello del Monte (Bergamo);
Mariani Ivano - Nova Milanese (Milano);
Ma.Ro. autotrasporti di Manassero e Rossi S.n.c. - Fossano (Cuneo);
Marocchi autotrasporti S.p.a. - Trieste;
Marrari Saveria - Montebello Jonico (Reggio Calabria);
Mahlknecht Martin - Nova Levante (Bolzano);
Marucci & C. S.r.l. - Ascoli Piceno;
Masiero Alessandro - Vicenza;
Masiero Mario - Noale (Venezia);
Masiero Pietro - Noale (Venezia);
Mastromatteo Vincenzo - Marghera (Venezia);
Mazzoni Pietro S.p.a. - Milano;
Mazzotta Celestino - Solferino (Mantova);
M.B.T.I. Sud di Beltramo & Dellapiana S.n.c. - Guarene (Cuneo);
Menapace Carlo S.r.l. Bolzano;
Menzato & C. S.n.c. Villa del Conte (Padova);
Messaggerie del Garda di Beschi Mario & C. S.a.s. - Milano;
Messner Karl - Egna (Bolzano);

Milanesi Silvano - Seregno (Milano);
Milanetto Luigino - Rubano (Padova);
Milanta Mario - Carrara (Massa Carrara);
Milillo Andrea - Santeramo in Colle (Bari);
Moalli Mario di Moalli Cesare - Angera (Varese);
Moiola autotrasporti di Moiola Ettore & C. S.n.c. - Arco (Trento);
Moiola Flavio - Nago-Torbole (Trento);
Montesi Pietro - Moie di Maiolati (Ancona);
Monti Paolino - Bertinoro (Forlì);
Mori Adele autotrasporti S.n.c. - Modena;
M.T.M. Autotransporte di Mair Egon S.n.c. - Bolzano;
Murdaca Bruno - Biella (Vercelli);
Mur-Tir di Muratori Mauro & C. S.n.c. - Vignola (Modena);
Mutti Amneris & C. - Castelgoffredo (Mantova);
Mutti S.p.a. - Casoni di Gariga (Piacenza);
Nicoletto Valentino - Casalgrasso (Cuneo);
Nisii Mario - Roseto degli Abruzzi (Teramo);
Noris Luciano - Sovere (Bergamo);
Nuova autotrasporti S.r.l. - Chiarano di Arco (Trento);
Oberhofer Raimund - Racines (Bolzano);
Panigada Maurizio & C. trasporti S.n.c. - Seriate (Bergamo);
Partenio Trans Frigo S.r.l. - Pietrastornina (Avellino);
Parton autotrasporti di Parton Sergio & C. S.n.c. - Bressanone (Bolzano);
Pasinetti F.lli W.R. autotrasporti S.n.c. - Vigano S. Martino (Bergamo);
Pastorino Angelo S.r.l. - Genova;
Patera Sergio - Casazza (Bergamo);
Pavan Vittorio - Canda (Rovigo);
Pecile S.p.a. - Fagagna (Udine);
Peppino Sebastiano - Montechiaro d'Asti (Asti);
Petrocco autotrasporti di Petrocco Giustino & C. S.n.c. - Chieti;
Pevi trasporti di Pettinari Tullio & C. S.n.c. - Dolceacqua (Imperia);
Pezzoli Luigi - Casnigo (Bergamo);
Piani Arcangelo & C. S.a.s. - Modena;
Piceno Tir S.r.l. - Ascoli Piceno;
Piccinini Amos - Sommacampagna (Verona);
Piccoli Cristiano - Carmignano di Brenta (Padova);
Piersanti Luigi - Teramo;
Pinetti Luciano - Palosco (Bergamo);
Pizzetti Renzo - Como;
Placci Primo - Faenza (Ravenna);
Plantamura Giuseppe - Santeramo in Colle (Bari);
Plantamura Roccangelo - Santeramo in Colle (Bari);
Pontani Massimo - Montecavallo (Macerata);
Potenza Tonino - Asti;
Pozzoni Enrico - Brivio (Como);
Prelle Lucia - Montà d'Alba (Cuneo);
Primon Vincenza - Nove (Vicenza);
Pugliese Giancarlo - Romano d'Ezzelino (Vicenza);
Rabitti Mauro - Rubiera (Reggio Emilia);
Ramon Italo - Eraclea (Venezia);
Raponi Pasquale - Monte S. Giovanni Campano (Frosinone);
Recaldini Alfonso - Carugo (Como);
Revignas Lucio Flavio - San Vito al Torre (Udine);
Rigon Paolino - Lugo di Vicenza (Vicenza);
Rinaldelli Paolo - Borgho San Lorenzo (Firenze);
Rizzi Alfredo - Gorle (Bergamo);
Rodo Renato - Camporosso (Imperia);
Rognoni Gianfrancesco - Como;
Roma Tir S.r.l. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);
Romei Maurizio - Fabriano (Ancona);
Rondi F.lli trasporti S.r.l. - Seriate (Bergamo);
Rossetti Alessandro & C. S.n.c. - Vigolzone (Piacenza);
Rossetti Anna - Vigolzone (Piacenza);
Rossetti Antonio & C. S.n.c. - Vigolzone (Piacenza);
Rossetti Ermenegildo S.r.l. - Piacenza;
Russo Elio & C. S.n.c. - Luzzi (Cosenza);
Russo Luigi - Cutrofiano (Lecce);
S.A.D.I. di Sandrini Vittorio Angelo & C. S.n.c. - Ponte di Legno (Brescia);
S.A.F. S.n.c. di Foschi Sanzio & C. - Cesena (Forlì);
Sadler Bruna - S. Michele all'Adige (Trento);
Salvetti Paolo - Avio (Trento);
Santoni Trans di Santoni Aldo - Tenno (Trento);
Santuliana autotrasporti S.r.l. - Castello di Fiemme (Trento);
Sartore Gianni - Carmignano di Brenta (Padova);
Scarchilli autotrasporti latte & C. S.a.s. - Morolo (Frosinone);
Scaringella Luigi - Gravina in Puglia (Bari);
Selva Franco - Parè (Como);
Serighelli Daniele - Trescore Balneario (Bergamo);
Sigognini Pietro - Mozzanica (Bergamo);
Simonini trasporti internazionali di Simonini Dino & C. S.n.c. - Ravarino (Modena);
S.I.T.A.C. S.r.l. - Contrada (Avellino);
Sitra S.r.l. - Firenze;
Smet S.p.a. - Macomer (Nuoro);
S.p.a. di Parente Benedetto & C. S.a.s. - Fontana Liri (Frosinone);
S.P.A. Trasporti 2 S.r.l. - Fontana Liri (Frosinone);
Spadaro F.lli Macelleria di Spadaro Vincenzo e Giorgio S.n.c. - Ragusa;
Spagnolli F.lli autotrasporti S.n.c. di Spagnolli Giancarlo - Arco (Trento);
Spondi Rivano - Brescia;
S.T.E.N. Società trasporti europei nazionali S.a.s. di Lucietto Giovanni & C. - Galliera Veneta (Padova);
Stocco Mario - Castions di Strada (Udine);
Sulpizii Enrico S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo);
Suerkemper S.r.l. - Castelnuovo del Garda (Verona);
Surini Marcello - Ponte Nossa (Bergamo);
Tacconi Giuseppe - Loreto (Ancona);
Tamburro Giustino - Chieti;
Tanelli Gianfranco - Desenzano del Garda (Brescia);
Tarroni Bruno - Borgo di Terzo (Bergamo);
Tassini Gianni - Bondeno (Ferrara);
Thaler Franz - Merano (Bolzano);
Three Continents Express Road Service S.a.s. - Trieste;
Tinaglia Giuseppe - Noicattaro (Bari);
Tipaldi Natale - Nocera Inferiore (Salerno);
T.I.R.A.G. Trasporti internazionali rapidi di Giovanett Alfons S.r.l. - Egna (Bolzano);
Tirapelle trasporti S.r.l. - Terrossa di Roncà (Verona);
Tironi Giulia - Almenno San Salvatore (Bergamo);
Tomaselli Alessandra autotrasporti Al.To. - Brescia;
Tomasini Adolfo - Rovereto (Trento);
Torresan Bruno trasporti e spedizioni S.n.c. - Fonte (Treviso);
Toselli F.lli S.p.a. - Peveragno (Cuneo);

Trans Europa S.r.l. - Ascoli Piceno;
Trans Hoelbling di Hoelbling Edgar - Naturno (Bolzano);
Trans Italia S.r.l. - Mercato San Severino (Salerno);
Transitalia S.a.s. di Battini Carlo & C. - S. Croce sull'Arno (Pisa);
Transortler di Wunderer Armin & C. S.n.c. - Prato allo Stelvio (Bolzano);
Transmare Siti S.p.a. - Rozzano (Milano);
Travaglini Domenico & C. S.n.c. - Roccascalegna (Chieti);
Trento Giuseppe - Frosinone;
Trinca autotrasporti di Trinca Colonel Luigi & Trinca Colonel Renato S.n.c. - Villa Guardia (Como);
Trocchi Franco - Cento (Ferrara);
Tumino Santo - Ragusa;
Tundo Salvatore - Galatina (Lecce);
Turati Ovidio S.r.l. - Verona;
Turbo Tir S.n.c. di Camagni Sergio & C. S.n.c. - Diegaro (Forlì);
Turini Luigino - Ciserano (Bergamo);
Unterthurner Nikolaus - Scena (Bolzano);
Valentini Guido & C. S.n.c. - Rallo di Tassullo (Trento);
Vauthier Guido - St. Pierre (Aosta);
Vauthier Valter - St. Pierre (Aosta);
Vento Armando - Scauri di Minturno (Latina);
Vento Pasquale - Scauri di Minturno (Latina);
Verri S.r.l. - Bologna;
Vi.Ge.Ma. F.lli Enzo & Dino Migliori autotrasporti S.n.c. Vignola (Modena);
Visintainer Renzo - Cles (Trento);
Visintheiner Robert - Laives (Bolzano);
Zago Attilio - S. Lucia di Piave (Treviso);
Zago Carlo - S. Lucia di Piave (Treviso);
Zambetti Battista - Casazza (Bergamo);
Zambetti Manuele - Burago Molgora (Milano);
Zamboni Romano - Vigolo Vattaro (Trento);
Zamò Santa - San Giovanni al Natisone (Udine);
Zancanella Mauro - Mezzo Lombardo (Trento);
Zandonella Dario - Majano (Udine);
Zannin Aldo & Figli S.n.c. - Feltre (Belluno);
Zocca Gino - Ravina di Trento (Trento);
Zuffo & C. S.r.l. - Bolzano.

B) *Mancanti di veicolo disponibile, in eccedenza a quelli impegnati per altre autorizzazioni, al 31 ottobre 1986:*
Bergamin Mariano - Cittadella (Padova);
D'Eustachio S.r.l. - Roseto degli Abruzzi (Teramo);
Franchini Giorgio - Montebelluna (Treviso);
Pedot Eugenio - Lavis (Trento);
Spinelli Elidio - S. Stefano al Mare (Imperia);
Svetoni Alida - Massarosa (Lucca).

87A2976

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1987.

Condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie previste dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante: «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti in particolare gli articoli 18, quarto comma e 24 della legge n. 227/1977, i quali dispongono che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, nelle operazioni di cui al primo comma dell'art. 18 e dall'art. 24, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visti i propri decreti 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128 e 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, e loro successive modificazioni e integrazioni, con i quali si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sia sul mercato interno sia sui mercati internazionali ed esteri;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1982, n. 083113, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 343, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale in particolare nelle operazioni di esportazione degli aerei di coproduzione italo francese denominati ATR 42 realizzati nell'ambito dell'accordo intergovernativo del 27 aprile 1982;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede interventi per lo sviluppo e per l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Visto in particolare l'art. 5 della legge n. 808/1985, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge n. 227/1977, relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche;

Visto il successivo art. 6 che disciplina la garanzia assicurativa per le attività connesse con la commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale tra l'altro rapportando la stessa alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma;

Vista la decisione del consiglio delle Comunità europee del 13 ottobre 1986 recante il testo unico d'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Visto il parere n. 1264/86 in data 21 ottobre 1986 della sezione III del Consiglio di Stato;

Considerato che le peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche richiedono che l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui all'art. 5 della legge n. 8081985, venga

rapportato ai reali conferimenti produttivi delle imprese nazionali non già con riferimento al contributo delle stesse nei singoli prodotti finali bensì nell'ambito del programma complessivo di settore o di contingenti di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale si effettua sul valore contrattuale di ciascun velivolo, al netto dei pagamenti contanti e delle quote non agevolabili, ed è commisurato alla partecipazione dell'impresa nazionale al programma stabilita negli accordi industriali.

Art. 2.

All'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui all'art. 1, si applicano le condizioni, le modalità e i tempi previsti dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali.

Art. 3.

È abrogato il decreto del Ministro del tesoro 11 agosto 1982, n. 083113.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 7 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1987
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 388

87A2975

DECRETO 18 marzo 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 25 marzo 1987, di durata settennale, per l'importo di 800 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 7,75% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 800 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di sette anni con inizio il 25 marzo 1987 e scadenza il 25 marzo 1994.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco;
1,31	franchi francesi;
0,0878	lira sterlina;
140	lire italiane;
0,256	fiorino olandese;
3,71	franchi belgi;
0,140	franco lussemburghese;
0,219	corona danese;
0,00871	sterlina irlandese;
1,15	dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire

interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.0000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente della Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 25 marzo 1994 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 7,75% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 6,25% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 588, saranno corrisposti il 25 marzo di ciascun anno a partire dal 1988 e sino al 1994. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di febbraio precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di febbraio precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente con segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle

quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciscuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 800 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 25 al 27 marzo 1987 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione del 7,75% annuo lordo, al netto della trattenuta fiscale del 6,25%.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 27 marzo 1987 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 800 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, con corresponsione di dietimi di interesse fino alla data di effettivo versamento, al netto della trattenuta fiscale del 6,25%, con bonifico di un giorno di interesse.

La determinazone di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1987
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 259

87A2974

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, è accertato come segue:

IN DATA 12 FEBBRAIO 1987

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Moncalieri.

IN DATA 13 FEBBRAIO 1987

Regione Toscana:

ufficio del registro di Viareggio.

DAL 26 GENNAIO AL 21 FEBBRAIO 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A3059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stalla sociale di Castelnuovo Bocca d'Adda» a r.l., in Castelnuovo Bocca d'Adda, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo effettuata in data 22 aprile 1986 dalla quale si rileva che la società cooperativa «Stalla sociale di Castelnuovo Bocca d'Adda» a r.l., con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano), non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Stalla sociale di Castelnuovo Bocca d'Adda» a r.l., con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano), costituita per rogito notaio Ettore De Fino in data 9 aprile 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Gruppi dott. Lino, residente a Guardamiglio (Milano), Cascina Dosso;

De Miccolis Angelini avv. Gianvincenzo, residente in via Cavour, 4, Monopoli;

Longaroni Asterio, via Giacomo Giri n. 30, Roma, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A2926

DECRETO 25 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Tuttolater, in Revine Lago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro Tuttolater - Soc. coop. a r.l., con sede in Revine Lago (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Tuttolater - Soc. coop. a r.l., con sede in Revine Lago (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Dall'Antonia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Maurizio Jacobi, residente a Treviso, vicolo Avogari n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A2927

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 marzo 1987.

Estinzione di quattrocentosessantaquattro enti ecclesiastici della diocesi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Firenze ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 28 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Firenze elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Firenze richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Firenze estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI FIRENZE.

1. Comune di Firenze, mensa arcivescovile, con sede in 50129 Firenze, piazza S. Giovanni, 3.

2. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Leonardo in Arcetri, via S. Leonardo, 25 - 50125 Firenze.

3. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Antonino a Bellariva, piazza G. Rosadi, 2 - 50136 Firenze.

4. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Vito a Bellosguardo (noto anche come SS. Vito e Modesto), via Monteoliveto, 55 - 50124 Firenze.

5. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Brozzi, via S. Martino, 39 - 50145 Brozzi.

6. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Careggi, via Cosimo il Vecchio - 50139 Firenze.

7. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Castello (noto anche come S. Michele Arcangelo), via S. Michele, 14 - 50141 Firenze.

8. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolo a Cintoia, via S. Bartolo, 82 - 50142 Firenze.

9. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Cintoia, via del Saletto - 50142 Firenze.

10. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ilario a Colombaia, via S. Ilario, 10 - 50124 Firenze.

11. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Coverciano, via Domenico Maria Manni, 85 - 50135 Firenze.

12. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Felice a Ema, via S. Felice, 47 - 50125 Firenze.

13. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ambrogio in Firenze, via Giosué Carducci, 7 - 50121 Firenze.

14. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Apostoli e Biagio in Firenze, piazza del Limbo, 1 - 50123 Firenze.

15. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) della Sacra Famiglia in Firenze, via Gioberti, 33 - 50121 Firenze.

16. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di San Felice in Piazza in Firenze, piazza S. Felice, 5 - 50125 Firenze.

17. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Francesco in Firenze, via A. Giacomini, 3 - 50132 Firenze.

18. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Frediano in Firenze, via di Cestello, 4 - 50124 Firenze.

19. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Michele e Gaetano in Firenze, via degli Agli, 1 - 50123 Firenze.

20. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Gervasio e Protasio in Firenze, piazza S. Gervasio, 8 - 50131 Firenze.

21. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giorgio e Spirito Santo alla Costa in Firenze, Costa S. Giorgio, 32 - 50125 Firenze.

22. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giuseppe in Firenze, via delle Casine, 9 - 50122 Firenze.

23. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo in Firenze, piazza S. Lorenzo, 9 - 50123 Firenze.

24. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) della Madonna della Tosse in Firenze, largo A. Zoli, 1 - 50129 Firenze.

25. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Marco in Firenze, via Cavour, 56 - 50129 Firenze.

26. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Marco Vecchio in Firenze, via Faentina, 139 - 50133 Firenze.

27. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria e S. Margherita De' Ricci in Firenze, via S. Margherita, 2 - 50122 Firenze.

28. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria Maggiore in Firenze, vicolo di S. Maria Maggiore, 1 - 50123 Firenze.

29. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele Arcangelo Visdomini in Firenze, piazza S. Michele Visdomini - 50122 Firenze.

30. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) della B.V. Maria Regina della Pace in Firenze (con annesso beneficio o prebenda di S. Maria a Linari), via di Caciolle, 1 - 50127 Firenze.

31. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) del Preziosissimo Sangue in Firenze, via Boccherini, 23-25 - 50144 Firenze.

32. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Remigio in Firenze, via S. Remigio, 4 - 50122 Firenze.

33. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Piero in Gattolino in Firenze, via Romana, 55 - 50125 Firenze.

34. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei Sette Santi Fondatori in Firenze, viale dei Mille, 11 - 50131 Firenze.

35. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Simone e Giuda, via dei Lavatoi, 3 - 50122 Firenze.

36. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) della S. Trinità in Firenze, via del Parione, 3 - 50123 Firenze.

37. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia al Galluzzo (nota anche come S. Lucia a Massapagani), via del Podestà, 92 - 50125 Firenze.

38. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Angelo a Legnaia, via Pisana, 436 - 50143 Firenze.

39. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Quirico a Legnaia, via Pisana, 598 - 50143 Firenze.

40. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) della B.V. Maria Madre di Dio a Lippi, via P. Fanfani, 19 - 50127 Firenze.

41. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia de' Magnoli, via dei Bardi, 22 - 50125 Firenze.

42. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Mantignano, via Mantignano - 50142 Firenze.

43. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Marignolle, piazza S. Maria, 2 - 50124 Firenze.

44. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Quirico a Marignolle (noto anche come S. Quirico e Giulitta), via S. Quirichino, 8 - 50124 Firenze.

45. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Monteripaldi, via S. Michele, 42 - 50125 Firenze.

46. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Margherita a Montici, via S. Margherita, 68 - 50125 Firenze.

47. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Montughi (noto anche come Immacolata a Montughi), via Paoletti, 36 - 50134 Firenze.

48. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) della Resurrezione di N.S. Gesù Cristo alla Nave a Rovezzano, via Villamagna, 150 - 50126 Firenze.

49. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cristofano a Novoli (o S. Cristoforo), via Allori, 108 - 50121 Firenze.

50. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Novoli, via Lippi e Macia, 10 - 50127 Firenze.

51. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Salvatore in Ognissanti, via Borgognissanti, 42 - 50123 Firenze.

52. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Niccolò in Oltrarno, via S. Niccolò, 48 - 50125 Firenze.

53. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Brigida al Paradiso (noto anche come S. Maria e S. Brigida), via B. Fortini, 105 - 50125 Firenze.

54. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Peretola, piazza Garibaldi, 12 - 50145 Firenze.

55. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Biagio a Petriolo, via S. Biagio, 18 - 50145 Firenze.

56. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo in Polverosa, via Benedetto Marcello, 24 - 50144 Firenze.

57. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Ponte a Greve, via Pisana, 837 - 50143 Firenze.

58. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S.Lucia sul Prato, via S. Lucia, 10 - 50123 Firenze.

59. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (o Piero) a Quaracchi, via S. Piero, 9 - 50145 Firenze.

60. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Quarto, via dell'Osservatorio, 154 - 50141 Firenze.

61. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Ricorboli, via Marsuppini, 7 - 50125 Firenze.

62. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Badia a Ripoli, via di Ripoli, 219 - 50126 Firenze.

63. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Rovezzano, via S. Andrea, 46 - 50136 Firenze.

64. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Rovezzano, via S. Michele, 4 - 50136 Firenze.

65. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Silvestro a Ruffignano, via Ruffignano, 10 - 50141 Firenze.

66. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia alla Sala, località La Sala - 50145 Brozzi.

67. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a San Salvi, piazza S. Salvi, 10 - 50135 Firenze.

68. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Serpiolle, via di Serpiolle, 4 - 50141 Firenze.

69. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Settignano, piazza N. Tommaseo, 18 - 50135 Firenze.

70. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Soffiano (noto anche come S. Maria e S. Paolo), via di Scandicci - 50143 Firenze.

71. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Sollicciano, via di Ugnano 11 - 50142 Firenze.

72. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Stefano e Cecilia al Ponte, piazza S. Stefano - 50124 Firenze.

73. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia a Trespiano, via S. Lucia, 6 - 50139 Firenze.

74. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Ugnano, frazione Ugnano - 50142 Firenze.

75. Comune di Firenze, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Varlungo, via Varlungo, 71 - 50136 Firenze.

76. Comune di Firenze, beneficio o opera di carità Cappellani di S. Lorenzo, piazza S. Lorenzo, 9 - 50123 Firenze.

77. Comune di Firenze, beneficio o altare di S. Aurelio in Santa Lucia de' Magnoli in Firenze, via de' Bardi, 22 - 50125 Firenze.

78. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria all'Antella, piazza Peruzzi, 29 - 50011 Antella.

79. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Tommaso a Baroncelli, via Baroncelli - 50012 Bagno a Ripoli.

80. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Candeli, via Villamagna, 48 - 50010 Candeli.

81. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Compiobbi, via Compiobbi - 50010 Candeli.

82. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giusto a Ema, via Vacciano - 50012 Bagno a Ripoli.

83. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (o S. Piero) a Ema, via Chiantigiana - 50012 Bagno a Ripoli.

84. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Montisoni, via Montisoni - 50011 Antella.

85. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Morgiano - 50012 Bagno a Ripoli.

86. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Paterno, via Terzano, 26 - 50012 Bagno a Ripoli.

87. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Quarate, via di Quarate, 18 - 50011 Antella.

88. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Quarto, via di Quarto, 7 - 50012 Bagno a Ripoli.

89. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Remoluzzo - 50012 Bagno a Ripoli.

90. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Rignalla, via Rignalla, 8 - 50010 Candeli.

91. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Ripoli, via Poggio alla Pieve - 50012 Bagno a Ripoli.

92. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giorgio a Ruballa, via Borro, 12, località Osteria Nuova - 50012 Bagno a Ripoli.

93. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Quirico a Ruballa, via S. Quirico, 21 - 50012 Bagno a Ripoli.

94. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale)di S. Martino a Strada, via S. Martino, 9 - 50015 Grassina.

95. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Tegolaia, via S. Michele, 1 - 50015 Grassina.

96. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia a Terzano, via Terzano, 35 - 50012 Bagno a Ripoli.

97. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Tizzano, via Castelruggero, 21 - 50011 Antella.

98. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio, via Vicchio e Paterno - 50012 Bagno a Ripoli.

99. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donnino a Villamagna, via Villamagna, 10 - 50010 Candeli.

100. Comune di Bagno a Ripoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Romolo a Villamagna - 50012 Bagno a Ripoli.

101. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Barberino d'Elsa (noto anche come S. Bartolomeo e Stefano), via Francesco da Barberino, 40 - 50021 Barberino d'Elsa.

102. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di Sant'Appiano a Barberino d'Elsa - 50021 Barberino d'Elsa.

103. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Cortine, via Cortine, 1 - 50021 Barberino d'Elsa.

104. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Linari (annessa al beneficio di S. Maria Regina della Pace in Firenze) - 50021 Barberino d'Elsa.

105. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Linari - 50021 Barberino d'Elsa.

106. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Marcialla, piazza Brandi - 50020 Marcialla.

107. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ruffignano a Monsanto, via Monsanto - 50021 Barberino d'Elsa.

108. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Olena, località Olena - 50021 Barberino d'Elsa.

109. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Pastine - 50021 Barberino d'Elsa.

110. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Poneta - 50021 Barberino d'Elsa.

111. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Filippo a Ponzano - 50021 Barberino d'Elsa.

112. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Romolo a Tignano - 50021 Barberino d'Elsa.

113. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda o beneficio propositurale) di S. Andrea a Vico d'Elsa, piazza S. Andrea, 5 - 50050 Vico d'Elsa.

114. Comune di Barberino d'Elsa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Vigliano - 50021 Barberino d'Elsa.

115. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Gavino di Adimari - 50030 Montecarelli.

116. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Silvestro a Barberino M., corso B. Corsini, 99 - 50031 Barberino di Mugello.

117. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Bovecchio - 50031 Barberino di Mugello.

118. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Camoggiano, via Camoggiano, 1 - 50031 Barberino di Mugello.

119. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Campiano, via Nazionale, 19 - 50030 Campiano.

120. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Casaglia, via di Casaglia - 50031 Barberino di Mugello.

121. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo alla Cavallina, via della Chiesa, 37 - 50030 Cavallina.

122. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Cintoia, via Nazionale - 50031 Barberino di Mugello.

123. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (o S. Piero) a Cirignano, via Cirignano, 1 - 50031 Barberino di Mugello.

124. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Collebarucci, località Galliano - 50031 Barberino di Mugello.

125. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo alla Collina, località Collina - 50031 Barberino di Mugello.

126. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Gagliano (o Galliano) - 50030 Gagliano di Mugello.

127. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Nicolò a Latera, località Cavallina - 50031 Barberino di Mugello.

128. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Le Croci - 50031 Barberino di Mugello.

129. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Mangona, via S. Bartolomeo, 1 - 50031 Barberino di Mugello.

130. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Margherita a Mangona, via S. Margherita, 1 - 50031 Barberino di Mugello.

131. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Niccolò a Migneto - 50031 Barberino di Mugello.

132. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Montecarelli, via della Chiesa, 43 - 50030 Montecarelli.

133. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Montecuccoli (noto anche come Pievania), via Montecuccoli, 1/3 - 50031 Barberino di Mugello.

134. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia a Ostale - 50031 Barberino di Mugello.

135. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni (noto anche come S. Giovanni Battista), via S. Giovanni, 15 - 50030 Petroio.

136. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Reparata a Pimonte, via Pimonte, 1 - 50031 Barberino di Mugello.

137. Comune di Barberino di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Vigesimo - 50031 Barberino di Mugello.

138. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo (noto anche come Pieve di San Lorenzo), via Cocchi, 6 - 50032 Borgo S. Lorenzo.

139. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Candetole - 50037 S. Piero a Sieve.

140. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Felicita (noto anche come S. Felicita a Lanciano) a Faltona, via Nazionale, località Faltona - 50032 Borgo S. Lorenzo.

141. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Figliano, via Figliano, 16 - 50032 Borgo S. Lorenzo.

142. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Maggiore a Panicaglia - 50032 Borgo S. Lorenzo.

143. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Grezzano, via Grezzano, 15 - 50032 Borgo S. Lorenzo.

144. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Lozzole - 50032 Borgo S. Lorenzo.

145. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Luco, via Traversi, 90 - 50030 Luco di Mugello.

146. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ansano a Monteaceraia - 50032 Borgo S. Lorenzo.

147. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Montefloscoli, località Montefloscoli - 50032 Borgo S. Lorenzo.

148. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Agata a Mucciano - 50032 Borgo S. Lorenzo.

149. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Olmi, via Olmi, 4 - 50032 Borgo S. Lorenzo.

150. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Miniato a Piazzano, località Piazzano - 50032 Borgo S. Lorenzo.

151. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato a Polcanto, via della Chiesa, 89 - 50030 Polcanto.

152. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria (noto anche come SS. Fabiano e Sebastiano nella chiesa di S. Maria a Pulicciano) a Pulliciano, località Pulliciano - 50030 Ronta.

153. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Paolo a Razzuolo (o Razzolo) - 50030 Ronta.

154. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come parrocchiale) di S. Michele a Ronta, via Faetina, 75 - 50030 Ronta.

155. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Clemente e Michele a Tassaia, località Tassaia - 50032 Borgo S. Lorenzo.

156. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cresci in Valcava, località S. Cresci - 50032 Borgo S. Lorenzo.

157. Comune di Borgo S. Lorenzo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro in Vinculis a Casaglia - 50030 Casaglia.

158. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano (noto anche come S. Stefano a Sommaia) a Baroncoli, località Baroncoli, 10-9 - 50041 Calenzano.

159. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato a Calenzano, via S. Donato, 24 - 50041 Calenzano.

160. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Niccolò a Calenzano, via del Castello, 1 - 50041 Calenzano.

161. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Carraia, via di Carraia - 50041 Calenzano.

162. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (o S. Piero) a Casaglia, via di Casaglia, 115 - 50041 Calenzano.

163. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia alla Collina - 50041 Calenzano.

164. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino e Romolo (noto anche come S. Martino a Leccio) a Leccio - 50041 Calenzano.

165. Comune di Calenzano, beneficiò parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Severo a Legri, via Legri, 100 - 50041 Calenzano.

166. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Querciola, via di Querciola - 50041 Calenzano.

167. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano (noto anche come S. Michele a Cupo) a Secciano - 50041 Calenzano.

168. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia a Settimello, via della Chiesa, 21 - 50040 Settimello.

169. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ruffignano (noto anche come S. Michele a Rufignano) a Sommaia, via Sommaia, 17 - 50041 Calenzano.

170. Comune di Calenzano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Travalle, località Travalle - 50041 Calenzano.

171. Comune di Calenzano, beneficio di Altare di S. Aurelio in S. Lucia de' Magnoli in Firenze.

172. Comune di Campi Bisenzio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donnino a Brozzi, via di Ugnano, 162 - 50125 Firenze.

173. Comune di Campi Bisenzio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cresci a Campi, via Allori, 1 - 50013 Campi Bisenzio.

174. Comune di Campi Bisenzio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Campi, via S. Lorenzo, 54 - 50013 Campi Bisenzio.

175. Comune di Campi Bisenzio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Campi - 50013 Campi Bisenzio.

176. Comune di Campi Bisenzio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Campi, via della Pace, 33 - 50013 Campi Bisenzio.

177. Comune di Campi Bisenzio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Campi - 50013 Campi Bisenzio.

178. Comune di Campi Bisenzio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea (noto anche come S. Andrea a Brozzi) a S. Donnino, via Trento, 2 - 50010 S. Donnino.

179. Comune di Campi Bisenzio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Piero a Ponti, via del Santo, 3 - 50013 S. Piero a Ponti.

180. Comune di Campi Bisenzio, beneficio o massa dei cappellani di S. Stefano a Campi - 50013 Campi Bisenzio.

181. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Prospero e Cambiano, via Cambiano, 190 - 50051 Castelfiorentino.

182. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ippolito a Castelfiorentino, via dei Mille - 50051 Castelfiorentino.

183. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino alle Fonti - 50051 Castelfiorentino.

184. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Matteo a Granaiolo, via Senese Romana - 50051 Castelfiorentino.

185. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Petrazzi, via Senese Romana, 79 - 50051 Castelfiorentino.

186. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Sala, via Sala, 270 - 50051 Castelfiorentino.

187. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Pisangoli - 50051 Castelfiorentino.

188. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria (noto anche come S. Maria e S. Stefano) di Bagnano - 50052 Certaldo.

189. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto ancne come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Casale - 50052 Certaldo.

190. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Tommaso a Certaldo, via XX Settembre, 6 - 50052 Certaldo.

191. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Battista in Jerusalem, via S. Donnino, 74 - 50052 Certaldo.

192. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato a Lucardo, via S. Donato, 219 - 50050 Fiano.

193. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lazzaro a Lucardo - 50050 Lucardo.

194. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Maiano - 50052 Certaldo.

195. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele Arcangelo a Nebbiano - 50052 Certaldo.

196. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Gaudenzio a Ruballa, via Pino, 62 - 50052 Certaldo.

197. Comune di Certaldo, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Margherita a Sciano - 50052 Certaldo.

198. Comune di Dicomano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia a Casaromana, via S. Lucia, 19 - 50062 Dicomano.

199. Comune di Dicomano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale)di S. Donnino in Celle, via di Celle, 1 - 50062 Dicomano.

200. Comune di Dicomano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Corella, via Corella, 178 - 50062 Dicomano.

201. Comune di Dicomano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Dicomano, via S. Maria, 60 - 50062 Dicomano.

202. Comune di Dicomano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo a Orticaia, via Orticaia, 22 - 50062 Dicomano.

203. Comune di Dicomano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Vicolagna, via Vicolagna, 32 - 50062 Dicomano.

204. Comune di Dicomano, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato a Villa, via Villa, 37 - 50062 Dicomano.

205. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo in Avane, via Motta, 3 - 50053 Empoli.

206. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Leonardo a Cerbaiola, via della Chiesa di Cerbaiola - 50053 Empoli.

207. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Simone e Giuda a Corniola, via Corniola, 75 - 50053 Empoli.

208. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Cortenuova, località Cortenuova, via della Chiesa - 50053 Empoli.

209. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea (noto anche come colleggiata di S. Andrea) a Empoli, piazza Propositura, 3 - 50053 Empoli.

210. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo (noto anche come SS. Bartolomeo e Andrea) a Martignana, località Martignana, via della Chiesa, 1 - 50053 Empoli.

211. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Evangelista Monterappoli, via Salaiola, 17 - 50050 Monterappoli.

212. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Monterappoli, via Salaiola, 254 - 50050 Monterappoli.

213. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cristina a Pagnana, via Motta, 299 - 50050 Marcignana.

214. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giusto a Petroio, via della Chiesa - 50053 Empoli.

215. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Pontorme, via S. Martino, 18 - 50053 Empoli.

216. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Pontorme, piazza S. Michele, 1 - 50053 Empoli.

217. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pio V (noto anche come Madonna del Rosario e S. Pio V) a Ponzano, via Ponzano, 39 - 50053 Empoli.

218. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Ripa, via della Repubblica, 129 - 50053 Empoli.

219. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele (noto anche come SS. Michele e Leopoldo), frazione Tinaia, via Pian di Tinaia, 6 - 50053 Empoli.

220. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato in Val di Botte - 50053 Empoli.

221. Comune di Fiesole, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Pontanico - 50061 Compiobbi.

222. Comune di Fiesole, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Quintole - 50014 Fiesole.

223. Comune di Fiesole, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato a Torri - 50061 Compiobbi.

224. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Battista (noto anche come S. Giovanni o S. Giovanni Decollato) a Bordignano - 50033 Firenzualo.

225. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Biagio a Brentosanico, via S. Pellegrino, 1 - 50033 Firenzuola.

226. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Bruscoli, piazza della Chiesa, 1 - 50030 Bruscoli.

227. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Decollato a Camaggiore, via Imolese, 1 - 50033 Firenzuola.

228. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Caburaccia - 50033 Firenzuola.

229. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Casanuova - 50033 Firenzuola.

230. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giorgio a Castelvecchio - 50033 Firenzuola.

231. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Giovanni e Paolo a Castiglioncelli - 50033 Firenzuola.

232. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo a Castro - 50033 Firenzuola.

233. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Castro - 50033 Firenzuola.

234. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele (noto anche come S. Michele Arcangelo a Filigare o Montalbano) a Cavreno - 50033 Firenzuola.

235. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni (noto anche come S. Giovanni Battista Decollato) a Cornacchiaia - 50033 Firenzuola.

236. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Matteo a Covigliano, via Nazionale, 1 - 50030 Covigliaio.

237. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Frena - 50033 Firenzuola.

238. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Monti - 50033 Firenzuola.

239. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (o Piero) a Moscheta - 50033 Firenzuola.

240. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo al Peglio - 50030 Peglio.

241. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Piancaldoli - 50030 Piancaldoli.

242. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Pietramala, via Canoninca, 1 - 50030 Pietramala.

243. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano in Rapezzo - 50030 Coniale.

244. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Rifredo - 50033 Firenzuola.

245. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Domenico e Giustino a S. Pellegrino - 50033 Firenzuola.

246. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Piero a Santerno - 50033 Firenzuola.

247. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Patrizio a Tirli - 50030 Corniale.

248. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo alle Valli - 50033 Firenzuola.

249. Comune di Firenzuola, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Giacomo e Cristoforo a Visignano - 50033 Firenzuola.

250. Comune di Greve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cristofano a Strada,via della Chiesa, 26 - 50027 Greve.

251. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Bagnolo, fraz. Bagnolo, 89 - 50023 Impruneta.

252. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Colline, via S. Lorenzo a Colline - 50023 Impruneta.

253. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro in Jerusalem (noto anche come S. Pietro in Gersolé) - 50020 Monteriolo.

254. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria all'Impruneta, piazza Buondelmonti - 50023 Impruneta.

255. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Montebuoni, via Montebuoni, 61 - 50023 Impruneta.

256. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Nizzano, località Nizzano - 50023 Impruneta.

257. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano (noto anche come SS. Stefano e Caterina) a Pozzolatico, via Vecchia Pozzolatico - 50023 Impruneta.

258. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Miniato a Quintole, via Quintole, 61 - 50023 Impruneta.

259. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo alle Rose, vicolo delle Rose, 3 - 50029 Tavernuzze.

260. Comune di Impruneta, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cristoforo (noto anche come S. Stefano a Viciano) a Viciano - 50029 Tavarnuzze.

261. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Calcinaia, via Calcinaia, 33 - 50055 Lastra a Signa.

262. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Carcheri, via Carcheri, 207 - 50020 Ginestra.

263. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Castagnolo, via Gramsci, 172 - 50055 Lastra a Signa.

264. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Gangalandi, via L. B. Alberti, 37 - 50055 Lastra a Signa.

265. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Lamole, via di Novoli, 3 - 50055 Lastra a Signa.

266. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Marliano, via Pollaiolo, 30 - 50055 Lastra a Signa.

267. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Porto di Mezzo, via Livornese, 637 - 50055 Lastra a Signa.

268. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (noto anche come Pieve di Malmantile) in Selva, via Gello, 2 - 50055 Lastra a Signa.

269. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ilario a Settimo, via S. Ilario - 50055 Lastra a Signa.

270. Comune di Lastra a Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Romolo a Settimo, via S. Romolo, 1 - 50055 Lastra a Signa.

271. Comune di Montelupo Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia (noto anche come S. Quirico e Lucia) all'Ambrogiana, via della Chiesa, 22 - 50056 Montelupo Fiorentino.

272. Comune di Montelupo Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Fibbiana, via del Ponte Nuovo, 5 - 50056 Montelupo Fiorentino.

273. Comune di Montelupo Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Vito e Modesto in Fior di Selva, via S. Vito, 13 - 50056 Montelupo Fiorentino.

274. Comune di Montelupo Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato a Livizzano, via di Montelupo Fiorentino, 98 - 50056 Montelupo Fiorentino.

275. Comune di Montelupo Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Evangelista (noto anche come SS. Giovanni Evangelista, Ippolito e Cassiano) a Montelupo, via Baccio Sinibaldi, 37 - 50056 Montelupo Fiorentino.

276. Comune di Montelupo Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Pulica - 50056 Montelupo Fiorentino.

277. Comune di Montelupo Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Miniato a Samminiatello, via della Vecchia Chiesa, 9 - 50056 Montelupo Fiorentino.

278. Comune di Montelupo Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Sammontana, località Sammontana, via del Colle n. 1 - 50056 Montelupo Fiorentino.

279. Comune di Montelupo Fiorentino, cappellania curata di S. Giovanni Evangelista a Fabbiana, nella Chiesa di S. Maria Fibbiana.

280. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Botinaccio - 50025 Montespertoli.

281. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Castiglioni - 50025 Montespertoli.

282. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Coeliaula, via Coeliaula, 21 - 50025 Montespertoli.

283. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Quirico in Collina, via Romita, 99 - 50025 Montespertoli.

284. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo a Fezzana, via Fezzana, 50 - 50025 Montespertoli.

285. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Lucignano, via Lucignano, 47 - 50025 Montespertoli.

286. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino e Giusto (noto anche come S. Martino) a Lucardo, via Lucardo Alro, 8 - 50050 Lucardo.

287. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ilario a Lungagnana, via Lungagnana, 67 - 50025 Montespertoli.

288. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Manzano, via Lucardese, 62 - 50025 Montespertoli.

289. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (o Piero) in Mercato, via S. Piero in Mercato, 225 - 50025 Montespertoli.

290. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Montagnana, via Volterrana Nord, 131 - 50025 Montespertoli.

291. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giusto (noto anche come S. Sisto e Giusto) a Montalbino, via Trecento, 56 - 50025 Montespertoli.

292. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Montalbino, via S. Antonio, 1 - 50025 Montespertoli.

293. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Montegufoni - 50025 Montespertoli.

294. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Montespertoli, piazza Macchiavelli, 1 - 50025 Montespertoli.

295. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Frediano a Nebbiano, via di Nebbiano, 14 - 50025 Montespertoli.

296. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) del Cuore Immacolato di Maria Santissima e S. Michele a Ortimino, via Volterrana Sud, 139 - 50025 Montespertoli.

297. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Vito a Ortimino (o Sodere) - 50025 Montespertoli.

298. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Polvereto - 50025 Montespertoli.

299. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Biagio (noto anche come S. Niccolò e S. Biagio) a Poppiano, via Fezzana, 30 - 50025 Montespertoli.

300. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria alla Torre, via Torre, 8 - 50025 Montespertoli.

301. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo a Trecento - 50050 Lucardo.

302. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Tresanti - 50025 Montespertoli.

303. Comune di Montespertoli, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo a Voltiggiano - 50025 Montespertoli.

304. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Simone e Giuda a Bibbiana - 50035 Palazzuolo sul Senio.

305. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Campanara - 50035 Palazzuolo sul Senio.

306. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Antonio a Fantino - 50035 Palazzuolo sul Senio.

307. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Lozzole - 50035 Palazzuolo sul Senio.

308. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Mantigno - 50035 Palazzuolo sul Senio.

309. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni (noto anche come S. Giovanni Decollato) in Misileo - 50035 Palazzuolo sul Senio.

310. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Palazzuolo, piazza della Chiesa, 1 - 50035 Palazzuolo sul Senio.

311. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Piedimonte - 50035 Palazzuolo sul Senio.

312. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Riocesare o Badia di Susinana - 50035 Palazzuolo sul Senio.

313. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele alla Rocca - 50035 Palazzuolo sul Senio.

314. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Egidio a Salecchio - 50035 Palazzuolo sul Senio.

315. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) della Visitazione della Beata Vergine Maria a Casetta di Tiara - 50035 Palazzuolo sul Senio.

316. Comune di Palazzuolo sul Senio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Visano - 50035 Palazzuolo sul Senio.

317. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Eustachio in Acone - 50065 Pontassieve.

318. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria in Acone, via Argomenna, 25 - 50065 Pontassieve.

319. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Ilario a Colognole - 50065 Pontassieve.

320. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Piero a Colognole - 50065 Pontassieve.

321. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Doccia, via Doccia, 29 - 50065 Pontassieve.

322. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Farneto - 50065 Pontassieve.

323. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Fornello - 50060 Mulin del Piano.

324. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Galiga - 50060 Mulin del Piano.

325. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Miniato a Montebonello - 50068 Rufina.

326. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Montefiesole - 50065 Pontassieve.

327. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia a Pievecchia - 50065 Pontassieve.

328. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele Arcangelo a Pontassieve, piazza Vittorio Emanuele II, 3 - 50065 Pontassieve.

329. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Quona - 50065 Pontassieve.

330. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Battista a Remole, via Aretina - 50065 Pontassieve.

331. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (o Piero) a Strada - 50065 Pontassieve.

332. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino alle Sieci, via della Torre, 27 - 50060 Mulin del Piano.

333. Comune di Pontassieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Vicoferaldi - 50065 Pontassieve.

334. Comune di Rignano sull'Arno, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato in Collina, via Montisoni - 50010 S. Donato in Collina.

335. Comune di Rignano sull'Arno, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Ughi - 50067 Rignano sull'Arno.

336. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria ad Argiano, via Argiano, 12 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

337. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino ad Argiano, via Empolese, 88 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

338. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Angelo (noto anche come S. Angelo e S. Maria) a Bibbione - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

339. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Colombano (noto anche come S. Colombano a Collina) a Bibbione - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

340. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Gaudenzio a Campoli, visa Campoli, 154 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

341. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Campoli - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

342. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Casavecchia, via Scopeti, 22 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

343. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Castelbonsi - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

344. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Caterina a Cerbaia, via Empolese, 298 - 50020 Cerbaia.

345. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Cofferi - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

346. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cecilia a Decimo, via Decimo, 66 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

347. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Fabbrica - 50020 Montefiridolfi.

348. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Faltignano - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

349. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Luiano, via di Luiano, 1 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

350. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Mercatale, via Gramsci, 4 - 50024 Mercatale Val di Pesa.

351. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Vito e Modesto a Montecalvi - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

352. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cristina a Montefiridolfi, via S. Maria a Macerata, 56 - 50020 Montefiridolfi.

353. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Montemacerata - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

354. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Montepaldi, via Montepaldi, 3 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

355. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo a Mucciana, via di Mucciano, 19 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

356. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Novoli - 50020 Mercatale Val di Pesa.

357. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea in Percussina, via Scopeti, 48 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

358. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro in Pergolato - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

359. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Nicolò a Pisignano, via Pisignano, 65 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

360. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria alla Romola, via della Chiesa, 12 - 50020 Romola.

361. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cristina a Salivolpe - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

362. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cassiano a S. Casciano, via Guarducci, 8 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

363. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pancrazio a S. Pancrazio Val di Pesa - 50020 S. Pancrazio Val di Pesa.

364. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Piero di Sopra - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

365. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Piero di Sotto - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

366. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni in Sugana, via Empolese, 73 - 50026 S. Casciano Val di Pesa.

367. Comune di San Casciano Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di Sant'Angelo a Vicolabate - 50020 Mercatale Val di Pesa.

368. Comune di San Piero a Sieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo a Coldaia - 50037 S. Piero a Sieve.

369. Comune di San Piero a Sieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Cornetole, via Campomigliaio - 50037 S. Piero a Sieve.

370. Comune di San Piero a Sieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giusto a Fortuna - 50037 S. Piero a Sieve.

371. Comune di San Piero a Sieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Gabbiano - 50037 S. Piero a Sieve.

372. Comune di San Piero a Sieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele Arcangelo a Lucigliano, Bosco ai Frati - 50037 S. Picro a Sieve.

373. Comune di San Piero a Sieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Piero a S. Piero a Sieve, via Provinciale, 17 - 50037 S. Piero a Sieve.

374. Comune di San Piero a Sieve, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria e S. Niccolò a Spugnole (noto anche come S. Maria) - 50037 S. Piero a Sieve.

375. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Zanobi a Casignano, via S. Zanobi, 3 - 50018 Scandicci.

376. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Alessandro a Giogoli, via S. Alessandro, 1 - 50018 Scandicci.

377. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Marciola, S. Vincenzo a Torri - 50020 Marciola.

378. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Mosciano, va Mosciano, 45 - 50018 Scandicci.

379. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Paolo a Mosciano, via Mosciano - 50018 Scandicci.

380. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino alla Palma, via Calcinaia, 48 - 50010 S. Martino alla Palma.

381. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Scandicci Alto, via Scandicci Alto, 72 - 50018 Scandicci.

382. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria (noto anche come S. Maria a Greve) a Scandicci, piazza Benini, 1 - 50018 Scandicci.

383. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Colombano a Settimo, via S. Colombano, 119 - 50018 Scandicci.

384. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giuliano a Settimo, via della Pieve, 44 - 50018 Scandicci.

385. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Salvatore e Lorenzo (noto anche come SS. Lorenzo e Salvadore e Badia a Settimo) a Settimo - 50010 Badia a Settimo.

386. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giusto a Signano, via Amendola, 26 - 50018 Scandicci.

387. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Torri - 50018 Scandicci.

388. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Niccolò a Torri - 50018 Scandicci.

389. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Vincenzo a Torri, via Empolese - 50018 Scandicci.

390. Comune di Scandicci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo (o Bartolo), in Tuto - 50018 Scandicci.

391. Comune di Scandicci, cappellania di S. Giuseppe e S. Ignazio a Scandicci, via Scandicci Alto, 22 - 50018 Scandicci.

392. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Cerliano - 50038 Scarperia.

393. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Gavino al Cornocchio - 50038 Scarperia.

394. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Fagna, via della Chiesa, 35 - 50038 Scarperia.

395. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Lumena - 50030 S. Agata di Mugello.

396. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Marcoiano - 50038 Scarperia.

397. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Montepoli - 50038 Scarperia.

398. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Agata di Mugello - 50030 S. Agata di Mugello.

399. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Petrone - 50037 S. Piero a Sieve.

400. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) dei SS. Jacopo e Filippo a Scarperia, via S. Martino, 28 - 50038 Scarperia.

401. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Battista a Senni - 50038 Scarperia.

402. Comune di Scarperia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Clemente a Signano (o Signanica) - 50038 Scarperia.

403. Comune di Scarperia, cappellania curata dei SS. Jacopo e Filippo a Scarperia - 50038 Scarperia.

404. Comune di Scarperia, cappellania curata di S. Antonio e S. Rocco a Signanica - 50038 Scarperia.

405. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Castiglione, via Castiglione - 50019 Sesto Fiorentino.

406. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Cercina, via Dante da Castiglioni, 32 - 50010 Sesto Fiorentino.

407. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Romolo a Colonnata, piazza S. Romolo, 2 - 50019 Sesto Fiorentino.

408. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giusto a Gualdo - 50019 Sesto Fiorentino.

409. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Morello, via Chiosina, 9 - 50019 Sesto Fiorentino.

410. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria (noto anche come S. Maria e S. Bartolomeo) a Padule, piazza S. Bartolomeo, 9 - 50019 Sesto Fiorentino.

411. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo (noto anche come S. Maria e S. Jacopo) a Querceto, via Bartolotti, 33 - 50019 Sesto Fiorentino.

412. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Quinto, via di Castello, 27 - 50019 Sesto Fiorentino.

413. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di Santa Croce a Quinto, via Gramsci - 50019 Sesto Fiorentino.

414. Comune di Sesto Fiorentino, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Sesto Fiorentino, piazza della Chiesa, 83 - 50019 Sesto Fiorentino.

415. Comune di Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Castello di Signa, via S. Maria, 1 - 50058 Signa.

416. Comune di Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Angelo (noto anche come S. Biagio e S. Angelo) a Lecore, piazza S. Angelo, 3 - 50058 Signa.

417. Comune di Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Lecore, piazza Lecore, 2 - 50058 Signa.

418. Comune di Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Battista (noto anche come S. Giovanni Battista e Lorenzo) a Signa, piazza Cavour, 3 - 50058 Signa.

419. Comune di Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Mauro a Signa, via della Croce, 66 - 50050 Signa.

420. Comune di Signa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Miniato a Signa - 50058 Signa.

421. Comune di Tavarnelle Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Antonino a Bonazza, via Bonazza, 30 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa.

422. Comune di Tavarnelle Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lucia al Borghetto, via Borghetto, 1 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa.

423. Comune di Tavarnelle Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro (o Piero), in Bossolo, località Bossolo - 50028 Tavarnelle Val di Pesa.

424. Comune di Tavarnelle Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria (noto anche come S. Maria del Carmine) al Morrocco - 50028 Tavarnelle Val di Pesa.

425. Comune di Tavarnelle Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Palazzuolo, via Palazzuolo - 50028 Tavarnelle Val di Pesa.

426. Comune di Tavarnelle Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Gimignano a Petroio - 50028 Tavarnelle Val di Pesa.

427. Comune di Tavarnelle Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato in Poggio, località S. Donato, via La Pieve - 50028 Tavarnelle Val di Pesa.

428. Comune di Tavarnelle Val di Pesa, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Jacopo a Sambuca, via Senese, 36 - 50020 Sambuca Val di Pesa.

429. Comune di Vaglia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di San Romolo a Bivigliano, via della Chiesa, 3 - 50030 Bivigliano.

430. Comune di Vaglia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Cerreto Maggio - 50030 Vaglia.

431. Comune di Vaglia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Niccolò a Ferraglia, via Ferraglia, 30 - 50030 Vaglia.

432. Comune di Vaglia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Paterno, località Paterno, via del Villaggio, 26 - 50030 Vaglia.

433. Comune di Vaglia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Stefano a Pescina, via di Pescina, 6 - 50030 Vaglia.

434. Comune di Vaglia, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Vaglia, via A. Nardi, 48 - 50030 Vaglia.

435. Comune di Vaglia, beneficio (noto anche come prebenda, della cappella) di S. Giuseppe a Cerreto Maggio - 50030 Vaglia.

436. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele Arcangelo ad Ampinana - 50039 Vicchio di Mugello.

437. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Andrea a Barbiana - 50039 Vicchio di Mugello.

438. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Bovino - 50039 Vicchio di Mugello.

439. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Romolo a Campestri, via Campestri, 15 - 50039 Vicchio di Mugello.

440. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cristoforo a Casole - 50039 Vicchio di Mugello.

441. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato a Cistio - 50039 Vicchio di Mugello.

442. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Farneto - 50039 Vicchio di Mugello.

443. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Felicita (noto anche come S. Felicita al Fiume di Gattaia) a Gattaia - 50039 Vicchio di Mugello.

444. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Molezzano - 50039 Vicchio di Mugello.

445. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Cassiano in Padule - 50039 Vicchio di Mugello.

446. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Donato in Paterno - 50039 Vicchio di Mugello.

447. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Pietro a Pimaggiore - 50039 Vicchio di Mugello.

448. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Rossoio - 50039 Vicchio di Mugello.

449. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Rostolena - 50039 Vicchio di Mugello.

450. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Michele a Rupecanina, via Rupecanina, 55/A - 50039 Vicchio di Mugello.

451. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Scopeto - 50039 Vicchio di Mugello.

452. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Quirico a Uliveta - 50039 Vicchio di Mugello.

453. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Martino a Vespignano - 50039 Vicchio di Mugello.

454. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Vezzano - 50039 Vicchio di Mugello.

455. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giovanni Battista (noto anche come S. Stefano a Botena) a Vicchio - 50039 Vicchio di Mugello.

456. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Lorenzo a Villore - 50039 Vicchio di Mugello.

457. Comune di Vicchio di Mugello, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Alessandro a Vitigliano - 50039 Vicchio di Mugello.

458. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Petroio - 50039 Vinci.

459. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Bartolomeo a Sovigliana, via Empolese, 89 - 50059 Vinci.

460. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Maria a Spicchio, via della Chiesa, 21 - 50053 Spicchio (Vinci).

PROVINCIA DI SIENA

461. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giusto a Ricavo - 53011 Castellina in Chianti.

462. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Miniato a Sicelle - 53011 Castellina in Chianti.

463. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) di S. Giorgio a Cinciano - 53036 Poggibonsi.

PROVINCIA DI BOLOGNA

464. Comune di Castel del Rio, beneficio parrocchiale (noto anche come prebenda parrocchiale) della Beata Vergine del Rosario e S. Dionigi Aeropagita a Castel del Rio, via Giugnola, 190 - 40022 Castel del Rio.

Roma, addì 23 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2781

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 dicembre 1986.

Esclusione dalla perimetrazione di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1985 di parte del territorio del comune di Monteflavio, per la realizzazione del cimitero.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1479, sulla protezione delle bellezze naturali ed il regolamento di applicazione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, il complesso montuoso dei «monti Lucretili» interessante vari comuni tra i quali — in particolare — il comune di Monteflavio;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge n. 431/85 che include le aree ed i beni suddetti tra quelli per i quali è vietata ogni modifica dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia;

Vista la nota n. 3110 in data 9 novembre 1985, con la quale il sindaco di suddetto comune — facendo presente che tale prescrizione non consente l'edificazione del nuovo cimitero, pur essendo il vecchio ormai quasi completamente saturo — chiede l'eliminazione del vincolo di cui alla legge n. 431/85 per la zona individuata al foglio 11, particelle 13, 14, 15, 16 e 17 del catasto del comune, riferendosi alla ubicazione del nuovo cimitero;

Considerato che il comune stesso con delibera del consiglio comunale n. 42 del 17 giugno 1985, ha approvato il progetto di costruzione del nuovo cimitero;

Considerati i particolari motivi di necessità, urgenza e ordine pubblico rivestiti alla realizzazione dell'opera suddetta;

Decreta:

La zona individuata al foglio 11, particelle 13, 14, 15, 16 e 17 del catasto del comune di Monteflavio è dichiarata esclusa dalla perimetrazione di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1985 e sottoposta al sistema autorizzatorio previsto all'art.1, della legge 8 agosto 1985, n. 431.

È fatto obbligo al comune di Monteflavio di sottoporre all'esame ed alla approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali il progetto per l'edificazione del nuovo cimitero.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Monteflavio, e che altra copia, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 30 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

87A2856

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 aprile 1987.

Aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento CEE n. 1726/86 per alcuni animali di talune razze di montagna.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 6 gennaio 1946, n. 12, concernentte attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento CEE n. 1726/86 del Consiglio del 26 maggio 1986, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di capi 38.000 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal e pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 02.01 A II della tariffa doganale comune;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1986 relativo all'apertura di un contingente comunitario di capi 38.000 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal e pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 02.01 A II della tariffa doganale comune;

Visto il regolamento CEE n. 655/87 del Consiglio del 2 marzo 1987 relativo all'aumento del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento CEE n. 1726/86 per alcuni animali di talune razze di montagna;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota supplementare di 2.000 capi attribuita all'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di capi 2.000 assegnato all'Italia, di cui al regolamento CEE n. 655/87, verrà ripartito secondo le modalità previste al successivo art. 2.

Art. 2.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino.

Le domande di partecipazione alla ripartizione redatte su carta legale dovranno contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi di cui allo schema allegato e dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione seconda, a partire dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, secondo le modalità previste dalla sezione II del regolamento CEE n. 3183/80 del 3 dicembre 1980 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. 338 del 13 dicembre 1980).

I richiedenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolta.

Le domande di titoli di importazione, di cui al comma secondo del presente articolo, devono essere corredate da una cauzione pari a 3 ECU (lire italiane 4.662) per ogni capo richiesto.

Ciascun interessato può richiedere un numero complessivo di capi non superiore a 40, a prescindere dalle varie voci di statistica.

Art. 3.

Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione e la ripartizione del contingente verrà effettuata in base alle richieste pervenute alla stessa data.

Qualora le richieste superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Gli operatori che abbiano ottenuto un certificato di importazione potranno presentare ulteriori domande solo dietro restituzione di tale certificato, se già scaduto o totalmente utilizzato.

Art. 5.

Gli ulteriori quantitativi che potranno essere assegnati all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, saranno ripartiti secondo i criteri indicati al comma secondo dell'art. 3, alla data della comunicazione della commissione CEE, unitamente ai quantitativi derivanti da residui risultati dai titoli, che, a tale data, siano totalmente o parzialmente inutilizzati.

La ripartizione dei quantitativi di cui al comma precedente verrà effettuata tra tutte le domande che risulteranno pervenute alla predetta data della comunicazione della commissione CEE.

Art. 6.

Dopo l'esaurimento della riserva comunitaria, i quantitativi eventualmente disponibili derivanti dai titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati, verranno ripartiti, sempre con le modalità di cui al precedente art. 3, tra le nuove domande che dovessero pervenire, sulla base delle disponibilità esistenti al momento della presentazione delle domande stesse.

Qualora alla data di presentazione di dette domande non risulteranno disponibilità di capi, le domande stesse saranno respinte.

Art. 7.

Al fine di assicurare agli operatori una gestione continua e snella, l'esemplare n. 1 dei titoli di importazione dovrà essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

Schema di domanda

Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II - ROMA

OGGETTO: Regolamento CEE n. 655/87 del 21 marzo 1987 - Contingente GATT di tori, vacche e giovenche da allevamento.

La sottoscritta ditta ...., con sede in .... via/piazza .... iscritta alla camera di commercio di .... (1) con numero........................, partita IVA o codice fiscale ...., chiede il rilascio del seguente titolo di importazione:

capi n. .... da allevamento e/o reddito;
T.D.C.: 01.02 A II;
statistica: ....;
Paese di provenienza: ....;
Paese di origine: ....;
cauzione: fidejussione bancaria o ricevuta di versamento alla Tesoreria provinciale di Lit. ....

La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, di esercitare attività di commercio e/o allevamento (2) di bestiame e si impegna a restituire a codesto Ministero i titoli di importazione che le vengono rilasciati, al più presto e, comunque, non appena scaduto il loro periodo di validità.

Data, ...

Firma e qualifica del firmatario

....

(1) Per gli allevatori non è obbligatorio indicare l'iscrizione.
(2) Cancellare la menzione inutile.

87A3109

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987), **coordinato con la legge di conversione 27 marzo 1987, n. 121** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1987), **recante: «Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *L'articolo 8 del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:*

«Art. 8. — 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), *della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21.*

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.

6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, come modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15».

2. *Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1º gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.*

Art. 2.

1. Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400, si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate al comma 1.

Art. 3.

1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:

a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.

3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 è riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.

4. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«La durata dei finanziamenti non può essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da società promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata è di anni 15».

5. I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della citata legge n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.

6. È raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è fissato in lire 20 miliardi. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.*

8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni.

8-bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed i locali condotti da agenzie di viaggio.

Art. 3-*bis*

1. *Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:*

«Il trasferimento della titolarità dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempreché sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro».

Art. 3-*ter*

1. *All'articolo 5, quarto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

*«*b) *aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente».*

Art. 3-*quater*

1. *Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217».*

Art. 3-*quinquies*

1 *Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è inserito il seguente:*

*«4-*bis*. Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo degli obblighi previsti dai commi precedenti, è tenuta all'emissione di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del*

codice fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della qualità e quantità dei prodotti e dell'identificazione del periodo in cui il trasporto è stato effettuato. L'originale del documento è trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno inviate rispettivamente al comune e all'ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma 2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le disposizioni del successivo comma 9».

Art. 3-*sexies*

1. *Il comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:*

«7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate».

Art. 3-*septies*

1. *Per le violazioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, non si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 3-*octies*

1. *Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.*

2. *Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonché le imprese singole o associate.*

3. *I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio.*

4. *Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio».*

5. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— Il D.L. n. 697/1982 reca: «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale».

— Il D.L. n. 23/1985 reca: «Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale».

— Il D.L. n. 787/1985 reca: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici».

— La legge n. 426/1971 concerne la disciplina del commercio. Si trascrive il secondo comma dell'art. 43:

«Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge».

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 24, secondo comma, della legge n. 426/1971 è il seguente:

«L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano».

Note all'art. 1, comma 3:

— La legge n. 10/1977 concerne: «Norme per la edificabilità dei suoli».

— Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) è il seguente:

«Art. 8. — Fino al 31 dicembre 1984 [il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1984, n. 901] la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente decreto deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.

Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente articolo 7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.

I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo quarto e quinto comma del presente articolo.

Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.

In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste».

Note all'art. 1, comma 4:

— La lettera *b)*, secondo comma, dell'art. 1 della legge n. 558/1971 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) stabilisce che l'orario complessivo non debba superare le 44 ore di apertura.

— Il testo dell'art. 54 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 54 *(Attribuzioni ai comuni)*. — Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;

b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;

e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;

f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;

g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste».

Nota all'art. 1, comma 5:

Il testo del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 558/1971 (per il titolo si veda nelle precedenti note all'art. 1, comma 4) è il seguente:

«Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge».

Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge stessa, sopracitato:

«Art. 1. — Le regioni sono delegate, ai sensi dell'art. 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.

La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3.

Le regioni provvedono a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione».

Nota all'art. 1, comma 7:

Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 832/1986 (Norme urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) è il seguente:

«Art. 4. — 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attività incompatibili con le predette esigenze.

2. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 2, commi 1 e 2:

La legge n. 400/1985 reca: «Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, impostazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche».

Nota all'art. 3, comma 1:

Il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio), così come modificato dall'art. 34, sesto comma, della legge n. 146/1980, prevedeva, fra l'altro, che il periodo di utilizzo del finanziamento non potesse essere superiore ad un anno.

Nota all'art. 3, comma 2:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 571/1975 (Credito agevolato al commercio) è il seguente:

«Art. 6 (*Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione*). — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro centoventi giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

Note all'art. 3, comma 5:

— Il testo dei commi nono e decimo dell'art. 3 della legge n. 517/1975 (per il titolo si veda nella nota precedente) è il seguente:

«I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1, paragrafo 3)».

— Il terzo comma dell'art. 3 del D.L. n. 414/1981 prevedeva che fossero raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dal predetto art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 517/1975.

— Si trascrive il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 697/1982:

«I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso».

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 517/1975 si veda la nota all'art. 3, comma 8.

Nota all'art. 3, comma 6:

Per il terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 697/1982 si veda nelle note all'art. 3, comma 5.

Nota all'art. 3, comma 8:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 si veda la nota all'art. 3, comma 2. Il testo dell'art. 1 della legge stessa è il seguente:

«Art. 1 (*Soggetti beneficiari*). — Sono ammessi ad usufruire di finanziamento per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande».

Nota all'art. 3, comma 8-bis:

Il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 832/1986 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 7) è il seguente:

«1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato con legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I mutui agevolati ed i contributi in conto capitale sono pari, rispettivamente, al 50 ed al 20 per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali. Per i mutui agevolati l'onere a carico degli operatori è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro».

Nota all'art. 3-bis:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 398/1976 (Disciplina del commercio ambulante), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — L'autorizzazione è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non è apposto per due anni consecutivi.

L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado del commerciante ambulante, purché iscritto nella sezione speciale di cui al precedente art. 2.

Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio.

Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritta nella speciale sezione del registro.

Il trasferimento della titolarità dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempreché sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale dei registro».

Nota all'art. 3-ter:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 217/1983 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 (*Imprese turistiche*). — Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) *aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;*

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda».

Nota all'art. 3-quater:

Il testo del quarto comma dell'art. 4 della legge n. 426/1971, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Il registro è tenuto da una commissione ~~presieduta dal presidente~~ della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno di rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione, *nonché di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.* Sulla domanda la commissione decide entro sessanta giorni».

Nota agli articoli 3-quinques *e 3*-sexies:

Il testo dell'art. 74 della legge n. 162/1965 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), così come modificato dal D.L. n. 282/1986 e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 74. — 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

4-*bis*. *Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo degli obblighi previsti dai commi precedenti, è tenuta all'emissione di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del codice fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della qualità e quantità dei prodotti e dell'identificazione del periodo in cui il trasporto è stato effettuato. L'originale del documento è trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno inviate rispettivamente al comune e all'Ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma 2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le disposizioni del successivo comma 9.*

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.

7. *A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.*

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

10-*bis*. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 è consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonché delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sarà inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnerà la merce.

10-*ter*. Le specialità medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanità sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4».

Nota all'art. 3-septies:

Le sanzioni per le violazioni alle disposizioni recate dalla legge n. 162/1965 sono disciplinate dal capitolo IX della legge stessa.

87A3074

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito delle Marche, in Ancona

Con decreto in data 17 marzo 1987 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito delle Marche, con sede in Ancona.

87A2940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Il Sole - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 9 aprile 1979 per rogito notaio dott. Tommaso Olivieri ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il m.m. Giovanni Buono.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa La Regina - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 14 settembre 1984 per rogito notaio dott. Luigi Mauro ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il m.m. Berardino Della Sala.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Restauri e monumenti II - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 19 settembre 1984 per rogito notaio dott. Luigi Mauro ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il m.m. Sebastiano Lombardi.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Monumenti - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 4 ottobre 1983 per rogito notaio dott. Luigi Mauro ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il m.m. Francesco Gallo.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Democrazia e lavoro - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 9 aprile 1979 per rogito notaio dott. Tommaso Olivieri ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il m.m. Domenico Celardo.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Manutencoop II - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 26 settembre 1984 per rogito notaio dott. Luigi Mauro ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il t.col. Giovanni Toni.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa La Favorita - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 3 ottobre 1983 per rogito notaio dott. Luigi Mauro ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il m.m. Pietro Nucci.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Manutencoop III - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 26 settembre 1984 per rogito notaio dott. Luigi Mauro ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il t.col. Attilio Patri.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa La Monumentale - Soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita il 4 ottobre 1983 per rogito notaio dott. Luigi Mauro ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il m.m. Nicola Campaniello.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Ernica, con sede in Anagni (Frosinone), costituita il 2 marzo 1974 per rogito notaio Domenico Seraschi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Mario Angelo Grazioli.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1987 i poteri conferiti all'avv. Domenico Oropallo commissario governativo della società cooperativa Casa Nuova, con sede in Sabaudia (Latina), sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1987 i poteri conferiti al rag. Gianfranco Boldrin commissario governativo della società cooperativa San Mauro, con sede in Cavarzere, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1987 i poteri conferiti all'ing. Sigfrido Sacchi commissario governativo della società cooperativa «Cons. A.P.R.I. - *Consorzio agricolo produttori riso*», con sede in Pavia, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1987 i poteri conferiti al prof. Pietro Porrello commissario governativo della società cooperativa a r.l. «La Minerva Seconda», con sede in Latina, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1987 i poteri conferiti al sig. Remo Perina commissario governativo della società cooperativa edilizia «Eros Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

87A2899

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «S. Grattoni» di Voghera ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Pavia n. 9481 II/2 del 24 gennaio 1987, il liceo ginnasio statale "S. Grattoni» di Voghera è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 500.000 disposta dalla sig.ra Nara Pelizza Sinforiani al fine di integrare il premio di studio, già esistente, intitolato alla memoria dell'avv. Oreste Pelizza.

Con decreto del prefetto di Pavia n. 9483 I/2 del 27 gennaio 1987, il liceo ginnasio statale «S. Grattoni» di Voghera è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000 disposta dalla sig.ra Pia Galli al fine di incrementare il premio di studio, già esistente, intestato al nome della prof.ssa Lidia Cristina Galli al quale viene associato il nome del marito della medesima dott. Giovanni Cristina.

87A2838

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1987-88, di centottantasei allievi ufficiali, da assegnare centoventi al Corpo di stato maggiore e sessantasei ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877; 22 maggio 1969, n. 240; 27 febbraio 1974, n. 68; 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sulla attribuzione della maggiore età dei cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976 e 22 settembre 1981, sui titoli di studio validi per la ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alla Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 78, concernente l'aggiornamento delle indennità operative del personale militare;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 12 luglio 1986, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1986 - Ministero dei trasporti «Mantenimento a carico dello Stato di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e di cose sulla rete dell'Ente ferrovie dello Stato»;

Vista la legge 5 luglio 1986 relativa al raddoppio della paga giornaliera (art. 1) e aumento indennità operativa (art. 2);

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata».

Decreta:

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

È indetto per l'anno 1987-88 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centottantasei allievi ufficiali da assegnare:

centoventi al Corpo di stato maggiore;

sessantasei ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

I corsi normali hanno una durata di quattro anni e sono integrati da tre campagne navali.

Al termine dei primi due anni accademici, gli allievi vengono promossi aspiranti guardiamarina e, con tale grado, frequentano il terzo anno accademico. Al termine di esso, gli aspiranti vengono promossi guardiamarina e, con tale grado, frequentano il quarto anno accademico.

Al termine dei quattro anni gli allievi dei corpi tecnici avranno completato uu ciclo di studi equiparato per legge ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria, che consente l'ammissione al quarto anno accademico di detta facoltà. Analogamente gli allievi del Corpo di stato maggiore che avranno completato un ciclo di studi con esami potranno ottenere l'iscrizione al corso di laurea in scienza dell'informazione in base al riconoscimento degli insegnamenti impartiti dall'Accademia stessa, che sarà disposto, a domanda, con apposita delibera individuale dell'Università di Pisa.

Le operazioni di concorso prevedono:

visita medica;

esecuzione prove attitudinali - parte prima;

periodo di preparazione agli esami;

prova scritta di italiano;

esecuzione prove attitudinali - parte seconda;

prova orale di matematica;

prova orale facoltativa di lingue estere.

I concorrenti giudicati non idonei alla visita medica o ad una prova saranno esclusi dalle successive operazioni ed eliminati dal concorso.

Le operazioni di concorso avranno inizio prevedibilmente nel mese di agosto 1987 e si svolgeranno presso Comandi/Enti della Marina militare.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile in prossesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1965.

B) Siano celibi o vedovi, e comunque senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

Corpo di stato maggiore:

Diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, disegnatore di tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità artistica (seconda sezione architettura), maturità d'arte applicata, maturità classica, maturità linguistica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità scientifica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

Corpi tecnici:

Diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità classica, maturità scientifica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere autenticati dal provveditore agli studi competente.

E) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Non siano stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato e equiparati né abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; né siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale - parte seconda (art. 11), o in bae al secondo e terzo comma dell'art. 7 del presente decreto.

G) Non siano stati dimessi da una delle accademie o scuola militare o collegio navale per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

Ammissione dei sottufficiali del C.E.M.M.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi in servizio permanente, o in ferma volontaria o in rafferma che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento dei sottufficiali:

A) Abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva.

B) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati nella lettera *D*) del precedente art. 2.

C) Non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro verrà acclusa alla pratica.

Gli allievi del collegio navale «F. Morosini» di Venezia possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi devono inoltrare la domanda tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; la lettera, o sua fotocopia, verrà acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, redatto in carta legale, conforme all'allegato *B*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale) i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato *C*, con il quale i genitori o il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Per i candidati vincitori del concorso tale atto dovrà essere sostituito da altro, in carta legale ed autenticato, come specificato all'art. 5.

Le domande inoltrate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non possono essere accolte.

Art. 5.

Documentazione

1) I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione alla visita medica, soltanto i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D* dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un attestato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore, dal quale deve risultare il diploma conseguito ed il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal Provveditore agli studi competente;

d) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita in carta legale;

e) certificato di «esito di leva» o certificato di «iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare» a seconda che sia stato già esaminato dal consiglio di leva o che debba ancora presentarsi alla chiamata alla leva.

2) Il comando dell'Accademia navale darà comunicazione ai vincitori del concorso a mezzo telegramma.

I predetti vincitori sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla data di ammissione in Accademia, pena decadenza, i seguenti ulteriori documenti redatti in carta legale:

a) nuovo atto di impegno redatto conformemente all'allegato *C*, compilato alla data che verrà precisata dal comando Accademia navale. Esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Una copia del suddetto documento, registrato in duplice esemplare presso l'ufficio del registro, dovrà essere inviata all'Accademia navale. Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto è: 80004080497;

b) certificato di cittadinanza italiana, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

c) certificato di stato libero, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

d) certificato generale del «casellario giudiziale», rilasciato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) certificato di carichi pendenti, rilasciato, in data non anteriore a quella di ammissione dal concorso, dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

f) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti che prestino servizio militare in altre Forze armate;

g) certificato sanitario attestante le eventuali inoculazioni (numero e data) di vaccino antitetanico subite (in carta semplice).

3) Entro il 30 aprile 1988 i giovani ammessi all'Accademia navale dovranno infine presentare il diploma originale del titolo di studio o il certificato sostitutivo.

4) L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un'ulteriore proroga di trenta giorni per la regolarizzazione della documentazione che, pur presentata in tempo utile, non fosse completa e conforme alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istrutturia delle domande sotto l'aspetto della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) trasmetteranno, vistati, al comando dell'Accademia navale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quale diploma italiano di scuola secondaria di secondo grado è equipollente il titolo di studio presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia navale insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dei concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso.

Art. 7.

Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 5.1 la domanda ed i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale.

Il comando dell'Accademia navale ha facoltà di rinviare dal concorso i candidati che non si attengano alle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto.

L'accettazione della domanda di rinuncia da parte dei concorrenti minorenni, presentata durante il concorso-tirocinio propedeutico, sarà subordinata alla ricezione di comunicazione scritta di assenso da parte degli esercitanti legittimamente l'esclusiva potestà.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 8.

Presentazione dei concorrenti

I concorrenti dovranno presentarsi il giorno indicato presso il comando della Marina militare indicato nella lettera di convocazione del comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 10 agosto non avvessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale, entro il giorno 20 agosto pena il decadimento del diritto a concorrere.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare nella struttura militare per il periodo delle operazioni di concorso e sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Accademia navale.

Art. 9.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati dal capitolo III del presente decreto e avrà luogo presso un ospedale o una infermeria della Marina militare.

2) Il giudizio di idoneità o non idoneità sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici ed è inappellabile.

I concorrenti che presentino infermità suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 24, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 10.

Prove attitudinali - parte prima

Nei giorni immediatamente successivi alla visita medica, i concorrenti idonei saranno sottoposti ad una serie di prove attitudinali di livello e ad una prova scritta di matematica.

I concorrenti che alle prove non raggiungono i punteggi minimi stabiliti dal Ministero sono esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi né domande di ripetizione.

Art. 11.

Prove attitudinali - parte seconda

Prima di essere ammessi alla prova orale di matematica i concorrenti saranno sottoposti a prove di personalità integrate da colloqui di gruppo e individuali, orientate ad accertare l'attitudine del concorrente a frequentare l'istituto militare dell'Accademia navale e intraprendere successivamente la professione di ufficiale di Marina.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato non appena possibile e comunque prima della data di sbolgimento della prova orale di matematica.

Art. 12.

Prove di concorso

a) *Prova scritta di italiano* (vedi allegato *D*).

Tempo disponibile: 6 ore.

Al tema sarà assegnato un voto in trentesimi. L'esito della prova sarà comunicato prima dell'inizio della fase successiva, dalla quale saranno esclusi coloro che avranno riportato un voto inferiore a 18 trentesimi.

b) *Prova orale di matematica.*

La prova verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma in allegato *D*. I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnera un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, spagnolo e tedesco).

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e scriverla correttamente.

Durata minima dell'esame: 10 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

Potrà essere svolta preventivamente una prova scritta, intesa ad accertare il richiesto grado di conoscenza della lingua, per l'ammissione all'esame orale; da tale esame orale saranno esclusi coloro che nella prova scritta abbiano riportato un voto inferiore a 20/30.

Alle prove orali di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

Art. 13.

Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

un capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori, membri fissi;

ufficiali e professori civili docenti della materia in numero non superiore a 4 per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto di voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica ed alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30 nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, saranno ordinati in una unica graduatoria in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella orova orale di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito l'idoneità con punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio «F. Morosini» che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra o equiparati, a quelli di cui all'art. 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente ai provenienti dalla scuola militare «Nunziatella».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 15.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria unica degli idonei di cui al precedente articolo, il comando dell'Accademia navale con giudizio inappellabile procederà alla loro assegnazione definitiva nei Corpi di cui all'art. 1, fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto peraltro dei particolari requisiti fisici richiesti per il Corpo di stato maggiore.

Verranno in tal modo formate due distinte graduatorie, rispettivamente per lo stato maggiore e per i Corpi tecnici. La successiva suddivisione dei Corpi tecnici in genio navale ed armi navali sarà effettuata al termine della prima classe.

Art. 16.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici saranno ammessi quali allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale.

I risultati del concorso saranno comunicati al proprio domicilio sia ai vincitori, che saranno convocati, sia agli idonei non rientrati in dette graduatorie. I vincitori dovranno comunicare la loro accettazione o rinuncia telegraficamente al comando dell'Accademia navale. In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno convocati ed ammessi, seguendo l'ordine di classificazione di cui all'art. 14, i candidati occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari nel Corpo di stato maggiore o nei Corpi tecnici, tenuto conto dell'idoneità per detti Corpi dei nuovi convocati.

La comunicazione di convocazione preciserà la data di presentazione in Accademia per l'inizio del corso. In caso di impossibilità di presentarsi a detta data per sopravvenuti gravi motivi riconosciuti validi dal comando dell'Accademia navale, potrà essere concessa una proroga nella presentazione, che comunque non potrà essere dilazionata oltre la prima settimana dall'inizio dell'anno accademico.

Qualora non in grado di presentarsi entro la nuova data, l'interessato sarà considerato rinunciatario e si provvederà alla convocazione di altro idoneo non collocato inizialmente in una dalle due graduatorie, con le stesse modalità precisate nel comma precedente per il caso dei rinunciatari. La stessa procedura sarà applicata nel caso di dimissioni a domanda presentate da parte di un allievo fino al termine della prima settimana dell'anno accademico.

Gli ammessi saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia navale.

I sottufficiali ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualifica di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengano rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

Arruolamento volontario nel C.E.M.M.

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo equipaggi militari marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei. Una nuova ferma di anni sei dovrà essere sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente; per i Corpi del genio navale e della armi navali essa avrà decorrenza dal conseguimento della laurea.

Art. 18.

Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento della Marina militare per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio

2) Il comando dell'Accademia navale indicherà la quantità e tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con sé all'atto delle convocazioni per le varie prove, in funzione della prevedibile durata delle medesime.

3) Durante il periodo di permanenza per la visita medica, le prove attitudinali, gli esami ed il tirocinio, la Marina militare provvederà all'alloggio, al vitto e alla somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per assistenza sanitaria, non contemplate dalla vigente normativa sul Servizio sanitario nazionale. I concorrenti dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 19.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione è determinata con giudizio inappellabile, sulla guida dell'«Elenco delle imperfezioni o delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» vigente all'atto del concorso, nonché in base alle istruzioni speciali del presente capitolo.

Art. 20.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il diciannovesimo anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il diciannovesimo anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

È causa di non idoneità la statura superiore a m 1,95.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quanto abbiano perduto al massimo otto denti, di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti o sostituibili con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente curati, e i denti mancanti sono motivo di idoneità condizionata per il candidato che, all'atto dell'inizio del corso, dovrà aver provveduto alle relative cure o all'applicazione delle protesi fisse necessarie. Le malocclusioni dentarie sono motivo di non inidoneità se di grado tale da compromettere sensibilmente la funzione masticatoria e l'aspetto estetico.

3) Inoltre saranno causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni prescritte dal vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità»:

a) tutte le manifestazioni morbose che sono incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamento di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali o che costituiscano una evidente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i valori di 140 mm di Hg per la massima e di 95 mm di Hg per la minima, riscontrati anche dopo controllo effettuato a distanza di 24 ore. Per i casi di eretismo cardiovascolare verrà espresso il giudizio di idoneità condizionata.

Art. 21.

Esame oculistico

Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

Stato maggiore:

a) visus naturale: non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore;

b) visus corretto: 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

1,25 diottrie per la miopia;

2 diottrie per l'ipermetropia;

0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovrà comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diotrie per l'astigmatismo ipermetropico composto;

c) stato refrattivo: l'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito o con l'autorefrattometro, o, in cicloplegia, o, con il metodo dell'annebbiamento;

d) normalità del senso cromatico (da accertare con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivi di inidoneità:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestatamente croniche o di lunga durata o di incerta causa;

presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;

gli strabismi manifesti, anche alternanti.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

a) visus complessivo: non inferiore a 16/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore dopo aver corretto totalmente con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

3 diottrie per miopia o ipermetropia;

3 diottrie per astigmatismo di qualsiasi segno; la correzione totale non dovrà comunque superare le 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto o, per l'astigmatismo ipermetropico composto;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purchè siano presenti la fusione e la visione binoculare;

b) stato refrattivo: l'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito o con l'autorefrattometro, o, in cicloplegia, o, con il metodo dell'annebbiamento;

c) normalità del senso cromatico: (da accertare con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivo di inidoneità:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestatamente croniche o di incerta cura, nonchè gli strabismi manifesti.

Art. 22.

Esame otorinolaringoiatrico

È richiesta la buona funzionalità dell'apparato otorinolaringoiatrico.

La funzione uditiva deve essere misurata con audiometro di camera silente e possono essere tollerate le seguenti soglie:

Bilateralmente:

sulla soglia di 25 dB come media nelle frequenze da 125 a 4.000 Hz.

Nell'orecchio meno efficiente:

soglia di 35 dB per 125 Hz;

soglia di 30 dB per 250-500 Hz;

soglia di 25 dB da 1.000 a 3.000 Hz;

soglia di 30 dB per 4.000 Hz.

In più può essere tollerata una perdita fino a 45 dB, circoscritta, però, al campo di frequenze superiori a 4.000 Hz.

Sono causa di non idoneità, tra l'altro:

a) le chiazze calcaree sulle membrane timpaniche e gli esiti calcifici di otapatia solo quando compromettono la funzione uditiva nei limiti sopra indicati;

b) le stenosi nasali che riducono in maniera molto accentuata la respirazione nasale;

c) i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria) anche se in forma lieve.

Art. 23.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato di esami routinari di laboratorio e strumentali collaterali.

Art. 24.

Idoneità condizionata

Per le «infermità» ritenute suscettibili di pronta guarigione sarà emesso giudizio di «idoneità condizionata».

Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia, dopo aver eseguito il controllo di tutti i casi per i quali è stato espresso il giudizio di idoneità condizionata.

Art. 25.

Perdita della idoneità fisica

A giudizio del capo servizio sanitario dell'Accademia navale, potranno essere rinviati i concorrenti che rivelino malattie non manifeste né diagnosticabili all'atto della visita medica.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 26.

Allievi della prima e seconda classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 5 luglio 1986, art. 1, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario; al termine della seconda classe gli effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto (allegato *E*);

b) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

c) la somministrazione di medicinali;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) l'attribuzione di una paga netta giornaliera di cui alla legge 5 luglio 1986, n. 342, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 23 luglio 1983, n. 78 e art. 2 della legge n. 342/86 così suddivisa:

metà corrisposta per contanti agli allievi;
metà depositata su apposito libretto di risparmio.

2) I sottufficiali ammessi al corso normale, dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le «spese ordinarie» concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonché per la manutenzione del vestiario. Per l'anno accademico 1987-88 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 260.000.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della seconda classe.

4) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:

a) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

b) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

c) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi.

5) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6) Sono a carico delle famiglie le «spese di carattere personale» motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6; dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 13164579 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 27.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *C*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il recupero dei suoi crediti.

Art. 28.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la podestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori od i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'Istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualsiasi motivo;

b) rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 29.

Aspiranti

Durante la terza classe, agli aspiranti è attribuito il trattamento economico previsto per i guardiamarina in s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa in concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 26;

al fondo privato per spese personali.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditato all'interessato.

Roma, addì 9 febbraio 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1987
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 90

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale -
57100 LIVORNO

Il sottoscritto (1) ....
di .... e di ....
nato a .... il ....
domiciliato a .... (c.a.p. ....)
provincia di .... via ....
n. .... telefono .... chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale - Anno accademico 1987-88.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) ....

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) .... che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'Istituto .... di .... (oppure, qualora già conseguito (4):

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) .... conseguito nell'anno .... presso l'Istituto .... di ....

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere celibe (oppure) vedovo senza prole;

e) di essere iscritto al distretto militare di .... o ufficio di leva di .... o capitaneria di porto di ....;

f) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (7) ....

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

Firma ....
(per esteso e leggibile)

....
(Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome(i) e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e l'eventuale indirizzo.

(4) Compilare una sola delle due richieste.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc..

ALLEGATO *B*

ATTO DI ASSENSO (1)
(rilasciato dal sindaco in carta legale)

Comune di ....

L'anno .... mese di .... sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (2) ....
.... del minorenne (3) ....

i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (4)

....

(per esteso e leggibile)

Il sindaco

....

---

(1) Da produrre solo da parte dei concorrenti che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, siano minorenni.

(2) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(3) Nome(i) e cognome del concorrente.

(4) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi del tutore.

In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di assenso, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *C*

ATTO DI IMPEGNO

(*in carta libera:* possibilmente dattiloscritta, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso - Vedasi art. 4);

(*in carta legale:* all'atto del rinnovo da parte dei vincitori del concorso - Vedasi art. 5).

Mediante la presente scrittura il sottoscritto.............................. nato a .... il .... (codice fiscale n. ....) e la sottoscritta .... nata a.. il .... (codice fiscale n. ....) domiciliati a .... (c.a.p. ....) via.. n. .... si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1987 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo) ....: (1) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 26, paragrafo 4, del bando di concorso.

Resta inteso che la omissione o ritardo di quanto eventualmente dovuto comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 27 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale, tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, ...

Firma dei genitori (2)
(o di chi ne fa le veci)

....

(firma per esteso e leggibile)

---

(1) Nome(i) e cognome del giovane.

(2) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.

In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di impegno, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia navale e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: 6 ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà sul programma di seguito specificato:

Programma di algebra:

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi - Divisibilità e regola di Ruffini.

2) Identità di equazioni.

3) Equazioni e disequazioni di 1° grado ad una incognita.

4) Sistemi di equazioni di 1° grado di due incognite o riconducibili a questi.

5) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

6) Equazione di 2° grado - Formula risolutiva - Relazione tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado - Equazioni biquadratiche.

7) Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.

8) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte - Sistemi misti.

9) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

10) Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Programma di geometria:

a) Geometria del piano:

1) Postulati, definizioni, teoremi - Angolo di due rette - Nozioni di parallelismo e perpendicolarità fra rette - I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.

2) La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo, Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.

3) Poligoni - Equivalenze fra poligoni - Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente - Teorema di Pitagora - Teorema di Euclide.

4) Proporzioni fra grandezze - Teorema di Talete - Teorema della tangente ad un circonferenza.

5) Nozione di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.). Problemi risolubili con il metodo dei luoghi geometrici.

b) Geometria dello spazio:

1) Rette e piani dello spazio - Rette complanari e rette sghembe. Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni - Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.

2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele e sghembe), di un retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.

4) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un dietro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.). Problemi risolubili con il metodo dei luoghi geometrici.

c) Elementi di geometria analitica del piano:

1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento - Equazione cartesiana della retta - Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - Nozioni di fascio di rette e problemi relativi - Formula della distanza di due punti.

2) Equazione cartesiana della circonferenza - Rappresentazione grafica della parabola di equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

3) Equazioni canoniche dell'ellisse e dell'iperbole.

4) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica con particolare riguardo alla risoluzione geometrica di sistemi di equazioni di 2° grado, dipendenti da un parametro reale.

Programma di trigonometria:

a) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.

b) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche - Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

c) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e prostaferesi.

d) Identità, equazioni e disequazioni trigonometriche.

e) Risoluzione dei triangoli rettangoli - Cenni alla risoluzione di un qualsiasi triangolo.

ALLEGATO *E*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	3	—	—	3
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugatoi da bagno, in spugna	»	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica	»	1	-	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di tre foderine di cotone, due foderine di plastica, fascia di seta, trofeo	»	1	—	—	1
Borsa di pulizia	n.	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino in pelle nera	»	1	—	—	1
Bretelle	p.	—	1	—	1
Calze bianche di cotone	»	—	—	6	6
Calze nere di cotone	»	8	10	—	18
Calze bianche per tuta sportiva	»	4	2	—	6
Calzoni di panno per divisa da fatica	n.	2	—	—	2
Calzoni bianchi per divisa da fatica	»	—	—	3	3
Calzoni bianchi per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzoni turchini-jeans	»			2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie cotone bianco per divisa fatica	»	5	—	—	5
Camicie popelin, senza collo, per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie cotone bianco alla marinara	»	—	—	3	3
Camicia da società	»	—	1	—	1
Cappelli in tela bianca	»	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cintura tela turchina o bianca per calzone	»	—	—	1	1
Cintura tela turchina, alta per tuta da macchina	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicia, in plastica	»	—	3	—	3
Cordoni in cotone bianco	»	2	—	—	2
Coperta di lana	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattino società seta nera	»	—	1	—	1
Divisa ordinaria invernale (calzone, giacchettino panciotto)	»	—	1	—	1
Farsetti in cotone bianco	»	—	—	4	4
Fazzoletti in cotone bianco	»	8	—	4	12
Fazzoletto nero alla marinara	»	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciale	»	4	—	—	4
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	»	1	—	—	1
Guanti di filo bianco	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto	»	1	—	—	1

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Impermeabile di tipo unificato . . . n.	—	1	—	1
Maglie sportive di lana . . . . »	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a 1/2 maniche »	3	—	—	3
Maglie di lana turchina . . . . »	3	—	—	3
Maglie di cotone bianche a 1/2 maniche . . . . »	—	4	—	4
Muta da vela . . . . »	1	—	—	1
Mutande di cotone . . . . »	5	—	3	8
Mutande lunghe di lana . . . . . . »	1	—	—	1
Mutandine da bagno . . . . »	2	—	—	2
Nastri di seta con scritta «Accademia navale» . . . . »	1	—	1	2
Nodi piani ricamati in oro . . . . . »	—	2	—	2
Numeri in metallo (distintivi di classe) . . . . »	8 (A)	—	—	8
Passamontagna in lana bleu, per l'esercitazione velica . . . . »	1	—	—	1
Pettine . . . . »	1	—	—	1
Pigiama . . . . »	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica . . . . p.	2	—	—	2
Scarpe basse in vitello al cromo nere »	—	—	1	1
Scarpe in tela bianca per tennis . . »	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte, nere per divisa da fatica . . . . »	2	—	—	2
Stivalini in pelle nera con elastico »	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca . . . . »	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice . . . . »	—	1	—	1
Scarpette per yachting . . . . »	—	—	1	1
Stivalini per yachting . . . . »	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti . . . . »	1	—	—	1
Spazzolino per unghie . . . . »	1	—	—	1
Spazzola per panni . . . . »	2	—	—	2
Stellette ricamate in argento . . . . p.	1	—	—	1
Stellette ricamate in cotone bianco »	—	2 (B)	—	2
Stellette in metallo a spillo . . . . . »	—	1 (B)	—	1
Tubolari in tessuto poliestere . . . »	—	1	—	1
Tuta di macchina . . . . n.	2	—	—	2
Tuta sportiva misto lana . . . . . . »	2	—	—	2
Uose in tela bianca . . . . p.	2	—	—	2
Valigia personale . . . . n	—	1	—	1

(A) Quattro da distribuire all'inizio della seconda classe.

(B) Da distribuire all'inizio della seconda classe.

87A1707

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Aumento, da quattro a diciassette, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 12513 del 7 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 3, foglio n. 279, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova, settima qualifica funzionale, del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1986, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico, tra gli altri, i posti disponibili nel ruolo dei consiglieri in prova (livello settimo) nel limite di nove unità;

Considerato che al concorso a quattro posti, bandito con il decreto ministeriale n. 12513 sopra citato per il quale si sono tenute già le prove scritte, ha partecipato un numero elevato di concorrenti e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione per il conferimento dei complessivi tredici posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso in argomento, elevando gli stessi da quattro a tredici unità;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere (livello settimo) nel ruolo del personale direttivo dell'A.C. dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1985, n. 12513, citato nelle premesse, è aumentato di nove unità.

Art. 2.

I posti riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono elevati di due unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1987

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 134

87A2943

Aumento, da tredici a novanta, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva-amministrativa del genio civile dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 1983

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 15425 del 7 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985 al registro n. 13, foglio n. 269, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore del genio civile in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva-amministrativa del genio civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1986, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico, tra gli altri, i posti disponibili nel ruolo dei coadiutori del genio civile al 31 dicembre 1985, nel limite di settantasette unità;

Ritenuto che, in considerazione delle obiettive esigenze di servizio e dell'elevato costo sostenuto per l'espletamento del concorso di che trattasi, si reputa opportuno aumentare a novanta posti il concorso già bandito per tredici posti a tuttora in corso di espletamento;

Considerato altresì che al concorso a tredici posti, bandito con il decreto ministeriale n. 15425 sopra citato, per il quale già si è tenuta la prova scritta, ha partecipato un numero elevato di concorrenti e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione per il conferimento dei complessivi novanta posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore del genio civile in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva-amministrativa, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1985, n. 15425, citato nelle premesse, è aumentato di settantasette unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1987

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 133

87A2944

Aumento, da otto a diciassette, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 15304 del 7 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 13, foglio n. 268, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore meccanografo in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1986, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico, tra gli altri, i posti disponibili nel ruolo dei coadiutori meccanografi in prova (livello quarto) nel limite di nove unità;

Considerato che al concorso a otto posti, bandito con il decreto ministeriale n. 15304 sopra citato per il quale già si è tenuta la prova scritta, ha partecipato un numero elevato di concorrenti e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione per il conferimento dei complessivi diciassette posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso in argomento, elevando gli stessi da otto a diciassette unità;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore meccanografo (livello quarto) nel ruolo del personale esecutivo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1985, n. 15304, citato nelle premesse, è aumentato di nove unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1987

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 132

87A2945

Aumento, da quattro a sette, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, ad assistente radiotecnico e marconista nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 15292 del 7 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 13, foglio n. 277, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente radiotecnico e marconista in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1986, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico, tra gli altri, i posti disponibili nel ruolo degli assistenti radiotecnico e marconista (livello quarto) nel limite di tre unità;

Considerato che al concorso a quattro posti, bandito con il decreto ministeriale n. 15292 sopra citato, per il quale già si è tenuta la prova scritta, ha partecipato un numero elevato di concorrenti e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione per il conferimento dei complessivi sette posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso in argomento, elevando gli stessi da quattro a sette unità;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente radiotecnico e marconista nel ruolo del personale esecutivo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1985, n. 15292, citato nelle premesse, è aumentato di tre unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1987

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 130

87A2946

Aumento, da trentasei a cinquantasette, del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sorvegliante idraulico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 15293 del 7 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 13, foglio n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentasei posti di sorvegliante idraulico in prova, terza qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1986, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico, tra gli altri, i posti disponibili nel ruolo dei sorveglianti idraulici alla data del 31 dicembre 1985 nel limite di ventuno unità;

Considerato che al concorso a trentasei posti, bandito con il decreto ministeriale n. 15293 sopra citato e tuttora in corso di espletamento, hanno chiesto di partecipare un numero elevato di concorrenti e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione per il conferimento dei complessivi cinquantasette posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso in argomento, elevando gli stessi da trentasei a cinquantasette unità;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentasei posti di sorvegliante idraulico nel ruolo del personale ausiliario atipico tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1985, n. 15293, citato nelle premesse, è aumentato di ventuno unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1987

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 131

87A2947

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1986, registro n. 89, foglio n. 115, con cui, fra gli altri, veniva assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di semeiotica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota prot. n. 669 in data 11 febbraio 1987, con cui il Ministero della pubblica istruzione, nel confermare l'assegnazione di un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale), presso l'istituto di semeiotica chirurgica di cui sopra, ha autorizzato la emissione del bando di concorso per la copertura del posto di cui trattasi;

Accertate la vacanza e disponibilità del posto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva (dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di semeiotica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla divisione II personale - ufficio concorsi, di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in .... (art. 2, lettera *c)*;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica ammministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e pratica del concorso avranno luogo presso l'istituto di semeiotica chirurgica di questa Univesità - Policlinico - piazza Giulio Cesare - Bari.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di idenità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla divisione II personale - ufficio concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito del vincitore e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *c*);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.
Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 24 febbraio 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione di Bari, addì 20 marzo 1987
Registro n. 15 Università, foglio n. 113

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: la risonanza magnetica nucleare in chirurgia: attuali possibilità, limiti e prospettive.

Seconda prova scritta: sistemi impiantabili di infusione in chirurgia oncologica.

Terza prova pratica con relazione scritta: l'ultrasonografia intraoperatoria nello staging del paziente neoplastico.

Prova orale: relativa agli argomenti delle tre prove scritte e pratica.

Lingue straniere: inglese e francese.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi - 70100 BARI

Il sottoscritto.. (cognome e nome; le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili) nato a .... (provincia di.................................) il ...., residente in.. (provincia di ....) via.. n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di semeiotica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali:.................... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in.............................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:..

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data ....

Firma .... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A3000

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Diario delle prove di esame dei concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1987, ore 9;
seconda prova: 13 maggio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 maggio 1987, ore 9;
seconda prova: 20 maggio 1987, ore 9.

87A2948

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Ruolo sanitario:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

centodieci posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Ruolo tecnico:

due posti di assistente tecnico - perito chimico.

Ruolo amministrativo:

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale del presidio multizonale «Ospedale di circolo e Fondazione Macchi», in Varese.

87A2963

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di operatore professionale - dirigente;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di assistente medico - radiologo;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - radiologo;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di assistente medico di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987 e n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Mariano Comense (Como).

87A2962

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di fisico coadiutore;
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
un posto di assistente medico di neurologia - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico di cardiologia - area funzionale di medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

87A2953

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia - area funzionale di medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

87A2954

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

un posto di coadiutore sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, area funzionale di medicina;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

87A2964

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Assisi (Perugia).

87A2965

Concorso ad un posto di assistente ostetrico area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 27 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Norcia (Perugia).

87A2966

REGIONE CAMPANIA

Concorso riservato ad un posto di chimico dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 56

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di chimico dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 23 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Oliveto Citra (Salerno).

87A2959

Concorsi interni a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti concorsi interni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 23 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Oliveto Citra (Salerno).

87A2960

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

Ruolo sanitario:

un posto di veterinario coordinatore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

ventidue posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, per il servizio psichiatrico;

sei posti di agente tecnico - inserviente, per il servizio psichiatrico.

Ruolo amministrativo:

tre posti di assistente amministrativo - aggiunto per il servizio psichiatrico;

tre posti di coadiutore amministrativo - applicato per il servizio psichiatrico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 23 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Oliveto Citra (Salerno).

87A2958

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unita sanitaria locale BA/10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/10, a:

un posto di vice direttore amministrativo;

un posto di assistente medico di neurologia area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 26 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Bari.

87A2955

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/10.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/10, a:

tre posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario: il numero dei posti è elevato a sei;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario: il numero dei posti è elevato a tre.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 26 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Bari.

87A2957

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale BA/10.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale BA/10.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 26 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Bari.

87A2956

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di pneumologia;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
due posti di capo dei servizi sanitari ausiliari (operatore professionale dirigente).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Cagliari.

87A2967

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi riservati a posti di aiuto medico presso l'unità sanitaria locale Nord

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di aiuto medico presso l'unità sanitaria locale Nord:

a) Posti riservati agli assistenti medici di ruolo presso l'unità sanitaria locale Nord:

chirurgia generale, un posto;
ortopedia e traumatologia, un posto;
medicina generale, un posto.

b) Posti riservati agli assistenti medici iscritti nei ruoli nominativi provinciali:

Ospedale Bressanone:
anestesia, un posto;
urologia, un posto;
medicina/infettive, un posto;
pediatria, un posto;
pneumologia, un posto;
radiologia, un posto;
centro trasfusionale, un posto;
oculistica, un posto;
odontoiatria, un posto.

Ospedale Vipiteno:
anestesia, un posto;
ginecologia/ostetricia, un posto;
pediatria, un posto.

Il posto di aiuto medico per le malattie infettive è riservato al gruppo linguistico italiano, mentre tutti gli altri posti sono riservati al gruppo linguistico tedesco.

Possono partecipare ai concorsi anche concorrenti di gruppi linguistici per i quali non sono riservati dei posti.

Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 i concorrenti devono essere in possesso del certificato di bilinguismo per la carriera direttiva.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 17 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bressanone (Bolzano).

87A3003

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, con rapporto a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 24 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

87A2961

FONDAZIONE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di odontostomatologia, a tempo pieno;
due posti di assistente di odontostomatologia, a tempo pieno;
un posto di assistente di neurofisiopatologia, a tempo pieno;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica, a tempo pieno;
un posto di assistente di chirurgia generale, a tempo pieno;
un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale, a tempo pieno;
un posto di fisico sanitario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

87A3085

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 82 dell'8 aprile 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.M. - Azienda trasporti automobilistici municipali di Arezzo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione nella qualifica di conducente di linea, livello settimo.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un infermiere professionale.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno: Concorsi pubblici, mediante prova pratica, ad un posto di addetto ai servizi ausiliari, di anticamera e di portineria, seconda qualifica funzionale e ad un posto di addetto alle pulizie, prima qualifica funzionale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100870840) L. 700